

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 29 gennaio 2026

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale**, Parte Prima, oltre alla **Serie Generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

1^a **Serie speciale**: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)

2^a **Serie speciale**: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)

3^a **Serie speciale**: Regioni (pubblicata il sabato)

4^a **Serie speciale**: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)

5^a **Serie speciale**: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale**, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della salute

DECRETO 12 gennaio 2026.

Conferma ed estensione del riconoscimento del carattere scientifico dell'IRCCS di diritto privato «Istituto mediterraneo per i trapianti e terapie di alta specializzazione» - ISMETT di Palermo. (26A00310) Pag. 1

Ministero delle imprese e del made in Italy

DECRETO 22 dicembre 2025.

Determinazione dei contributi per i diritti d'uso delle frequenze digitali per gli anni 2022, 2023, 2024 e 2025. (26A00350) Pag. 2

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DECRETO 30 dicembre 2025.

Sostituzione del commissario liquidatore della cooperativa edilizia «Volante Prima», in Roma, in liquidazione coatta amministrativa. (26A00349) Pag. 17

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di dapoxetina cloridrato, «Priligy». (26A00336).... Pag. 18

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di sitagliptin/metformina, «Sitagliptin e Metformina Mylan Italia». (26A00337) Pag. 18

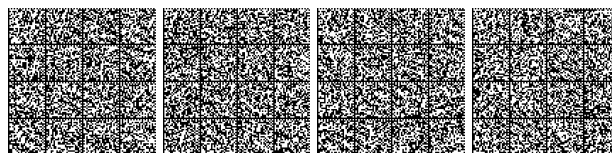
Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di salbutamolo, «Ventolin». (26A00345)..... Pag. 19

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di atorvastatina, «Atorvastatina Mylan». (26A00346) Pag. 19

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso umano «Zerinol» e «Zerinoflu» (26A00347)..... Pag. 20



Autorità di bacino distrettuale del Fiume Po		
Adozione della delibera della Conferenza istituzionale permanente n. 13 del 18 dicembre 2025 (26A00311).....	Pag.	21
Cassa depositi e prestiti S.p.a.		
Avviso relativo agli indici concernenti buoni fruttiferi postali (26A00437).....	Pag.	21
Ministero dell'interno		
Fusione per incorporazione della Parrocchia del SS. Redentore nella Parrocchia di S. Eufemia Vergine Martire, entrambe in Venezia. (26A00295)....	Pag.	21
Fusione per incorporazione della Parrocchia di S. Gerardo Sagredo nella Parrocchia di S. Eufemia Vergine Martire, entrambe in Venezia. (26A00296)....	Pag.	21
Fusione per incorporazione della Parrocchia di S. Giuseppe nella Parrocchia di S. Pietro Apostolo, entrambe in Venezia. (26A00297).....	Pag.	21
Fusione per incorporazione della Parrocchia di S. Francesco di Paola nella Parrocchia di S. Pietro Apostolo, entrambe in Venezia. (26A00298)....	Pag.	21
Fusione per incorporazione della Parrocchia di S. Elena Imperatrice nella Parrocchia di S. Pietro Apostolo, entrambe in Venezia. (26A00299).....	Pag.	21
Classificazione di alcuni prodotti esplosivi ad uso civile (26A00300).....	Pag.	21
Classificazione di un prodotto esplosivo ad uso civile (26A00301).....	Pag.	22
Classificazione di un prodotto esplosivo ad uso civile (26A00302).....	Pag.	22
Classificazione di un prodotto esplosivo ad uso civile (26A00303).....	Pag.	22
Classificazione di un prodotto esplosivo ad uso civile (26A00304).....	Pag.	23
Classificazione di un prodotto esplosivo ad uso civile (26A00305).....	Pag.	23
Classificazione di un prodotto esplosivo ad uso civile (26A00306).....	Pag.	23
Classificazione di un prodotto esplosivo ad uso civile (26A00307).....	Pag.	24
Classificazione di un prodotto esplosivo ad uso civile (26A00308).....	Pag.	24
Classificazione di un prodotto esplosivo ad uso civile (26A00309).....	Pag.	24
Approvazione della modalità di certificazione relativa all'attribuzione, per l'anno 2026, a favore di unioni di comuni, consorzi tra enti locali, comunità montane, province della Regione Sardegna e Città metropolitana di Cagliari, del contributo a rimborso dei maggiori oneri derivanti dal pagamento dell'imposta sul valore aggiunto in relazione ai contratti di servizio stipulati per la gestione dei servizi di trasporto pubblico locale. (26A00351).....	Pag.	25
Ministero della giustizia		
Approvazione della graduatoria relativa al concorso per l'assegnazione di posti notarili vacanti (26A00241).....	Pag.	25
Ministero delle imprese e del made in Italy		
Approvazione del piano preventivo dei costi di funzionamento e di manutenzione del registro pubblico delle opposizioni e le tariffe per l'anno 2026 per l'accesso al registro da parte degli operatori. (26A00348).....	Pag.	27
SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 3		
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 dicembre 2025.		
Approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2026 e per il triennio 2026-2028. (26A00091)		



DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 12 gennaio 2026.

Conferma ed estensione del riconoscimento del carattere scientifico dell'IRCCS di diritto privato «Istituto mediterraneo per i trapianti e terapie di alta specializzazione» - ISMETT di Palermo.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, come modificato dal decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200, concernente «Riordino della disciplina degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell'art. 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3»;

Visto l'art. 12 del citato decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200, concernente «Disposizioni finali e transitorie» e, in particolare, il comma 4, secondo periodo, il quale prevede che le disposizioni di cui agli articoli 7 e 8, concernenti rispettivamente modifiche all'art. 13 ed all'art. 15 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, nel testo previgente alle modifiche di cui al decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200, «si applicano alla prima conferma successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto per gli istituti già riconosciuti e comunque non prima di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto»;

Visto l'art. 13 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, nel testo previgente alla modifica introdotta con il citato art. 7 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200, concernente i requisiti necessari ai fini del riconoscimento del carattere scientifico degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;

Visto, altresì, l'art. 15 del decreto legislativo n. 288 del 2003, nel testo previgente alla modifica introdotta con il citato art. 8 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200, il quale stabilisce che ogni due anni le Fondazioni IRCCS, gli IRCCS non trasformati e quelli privati inviano al Ministero della salute i dati aggiornati circa il possesso dei requisiti di cui al suddetto art. 13, nonché la documentazione necessaria ai fini della conferma e che, sulla base della sussistenza dei requisiti prescritti, il Ministro della salute, d'intesa con il Presidente della regione interessata, conferma o revoca il riconoscimento;

Visto il decreto del Ministro della salute 14 marzo 2013 e, in particolare, l'art. 2, comma 1, come modificato dal decreto del Ministro della salute 5 febbraio 2015, che individua la documentazione necessaria per la conferma del riconoscimento del carattere scientifico degli IRCCS, ai sensi dell'art. 14, comma 1, del decreto legislativo n. 288 del 2003;

Visto il decreto del Ministro della salute 1° ottobre 2019, adottato d'intesa con il Presidente della Regione Siciliana, con il quale è stato confermato il riconoscimento del carattere scientifico, per la disciplina di «Cura e ricerca delle insufficienze terminali d'organo», dell'IRCCS di diritto privato «Istituto mediterraneo per i trapianti

e terapie di alta specializzazione» - ISMETT di Palermo relativamente alle sedi di via Discesa dei Giudici, 4 (sede legale) e via Tricomi, 5 (sede clinica);

Vista la nota del 4 maggio 2022, integrata dalle successive note del 18 ottobre 2023 e 2 agosto 2024, con le quali il succitato Istituto, codice fiscale/partita iva 04544550827, ha trasmesso la documentazione necessaria ai fini della conferma del riconoscimento del carattere scientifico e dell'estensione del riconoscimento per la sede di ricerca in via Roccazzo, 85 in Palermo;

Visto che, ai sensi dell'art. 1, comma 1-ter del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 e successive modificazioni, con decreto del Ministro della salute 25 ottobre 2023, adottato a parziale modifica ed integrazione del decreto del Ministro della salute 1° ottobre 2019, sentita la Regione Siciliana, per l'IRCCS di diritto privato «Istituto mediterraneo per i trapianti e terapie di alta specializzazione» - ISMETT di Palermo, con sedi in via Discesa dei Giudici, 4 (sede legale) e via Tricomi, 5 (sede clinica e di ricerca), è stata individuata l'area tematica di afferenza «trapiantologia»;

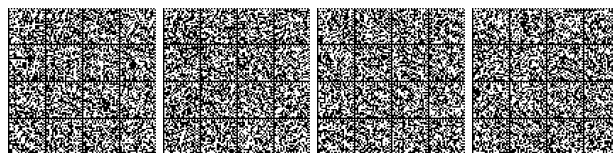
Vista la relazione degli esperti della Commissione di valutazione, nominata con decreto direttoriale del 27 giugno 2022, modificata con d.d. 14 maggio 2024, redatta a seguito della *site-visit* presso l'IRCCS «Istituto mediterraneo per i trapianti e terapie di alta specializzazione» - ISMETT di Palermo in data 13 settembre 2024;

Visto l'appunto prot. n. 1270 del 22 maggio 2025, con il quale la competente Direzione generale della ricerca e dell'innovazione in sanità, facendo seguito agli appunti prot. DGRIC n. 284 del 5 febbraio 2025 e n. 949 dell'11 aprile 2025, in relazione al procedimento in questione, ha trasmesso i dati relativi all'anno 2024 per la valutazione dei requisiti dell'economicità, dell'eccellenza del livello delle attività di ricovero e cura di alta specialità e dell'eccellenza dell'attività di ricerca relativamente alla specifica disciplina assegnata;

Dato atto che, ai sensi del citato art. 12, comma 4, del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200, la verifica del possesso dei requisiti necessari per la conferma del riconoscimento del carattere scientifico dell'Istituto in questione è stata effettuata, in considerazione della data della relativa istanza, sulla base delle disposizioni di cui agli articoli 13 e 15 del decreto legislativo n. 288 del 2003, nel testo previgente alle modifiche introdotte rispettivamente dagli articoli 7 e 8 del decreto legislativo n. 200 del 2022;

Accertata la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 13, comma 3, lettere da a) ad h), del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, nel testo previgente alla modifica introdotta con l'art. 7 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200;

Dato atto, pertanto, che, sulla base della citata disciplina transitoria, il riconoscimento dell'IRCCS in questione è soggetto a revisione decorsi due anni dal presente decreto, all'esito dell'invio dei dati aggiornati circa il possesso dei requisiti di cui all'art. 13 del decreto legislativo n. 288 del 2003 e successive modificazioni;



Vista la nota prot. n. 26994 del 25 novembre 2025, con la quale il Presidente della Regione Siciliana ha espresso la propria formale intesa ai fini dell'adozione del provvedimento di conferma del riconoscimento del carattere scientifico dell'IRCCS di diritto privato «Istituto mediterraneo per i trapianti e terapie di alta specializzazione» - ISMETT di Palermo, nell'area tematica di afferenza «trapiantologia»;

Decreta:

Art. 1.

1. È confermato il riconoscimento del carattere scientifico, nell'area tematica di afferenza di «trapiantologia», dell'IRCCS di diritto privato «Istituto mediterraneo per i trapianti e terapie di alta specializzazione» - ISMETT, con sedi a Palermo, via Discesa dei Giudici, 4 (sede legale) e via Tricomi, 5 (sede di assistenza e ricerca), con estensione del riconoscimento scientifico alla sede di ricerca in via Roccazzo, 85.

2. Il riconoscimento di cui al comma 1 è soggetto a revisione, decorsi due anni dal presente decreto, all'esito dell'invio dei dati aggiornati circa il possesso dei requisiti di cui all'art. 13 del decreto legislativo n. 288 del 2003 e successive modificazioni.

Roma, 12 gennaio 2026

Il Ministro: SCHILLACI

26A00310

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 22 dicembre 2025.

Determinazione dei contributi per i diritti d'uso delle frequenze digitali per gli anni 2022, 2023, 2024 e 2025.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 e successive modificazioni ed integrazioni recante «Codice delle comunicazioni elettroniche», così come modificato dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207 (di seguito «codice»), recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione). (21G00230)»;

Visto l'art. 42, comma 6 del citato decreto legislativo del 1° agosto 2003, n. 259, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, che dispone «I contributi per la concessione di diritti di uso dello spettro radio per le imprese titolari di autorizzazione generale per l'attività di operatore di rete

televisiva in tecnologia digitale terrestre sono fissati dal Ministero sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 1, commi da 172 a 176, della legge 28 dicembre 2015, n. 208»;

Considerato che è necessario distinguere il regime contributivo applicabile agli operatori di rete, in quanto assegnatari dei diritti d'uso delle frequenze, dal regime contributivo di soggetti anche giuridicamente differenti, quali i fornitori dei servizi, alla luce del quadro normativo vigente;

Visto l'art. 16, comma 1, del «codice», che disciplina i criteri di imposizione dei diritti amministrativi dovuti dalle imprese che forniscono reti o servizi ai sensi dell'autorizzazione generale o alle quali sono stati concessi diritti d'uso;

Visto il comma 1 dell'art. 2-bis dell'allegato 12 al «codice», che disciplina i criteri di determinazione dei contributi dovuti dalle imprese titolari di autorizzazione generale per l'attività di operatore di rete televisiva in tecnologia digitale terrestre per l'utilizzo di frequenze radioelettriche per i collegamenti in ponte radio;

Vista la delibera 353/11/CONS dell'Autorità per le garanzie delle comunicazioni (di seguito Autorità) del 23 giugno 2011, recante «Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale»;

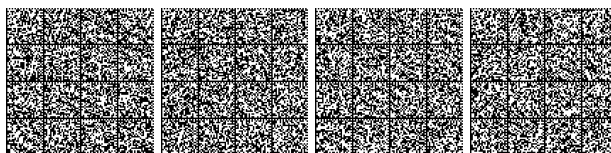
Vista la delibera 277/13/Cons dell'Autorità, dell'11 aprile 2013, recante «Procedura per l'assegnazione delle frequenze disponibili in banda televisiva per sistemi di radiodiffusione digitale terrestre e misure atte a garantire condizioni di effettiva concorrenza e a tutela del pluralismo ai sensi dell'art. 3-*quiquies* del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni dalla legge n. 44 del 26 aprile 2012»;

Considerato che quanto versato per il singolo lotto relativo ai diritti d'uso delle suddette frequenze disponibili è da intendersi a titolo di contributo per i diritti d'uso dello spettro radio per l'intera durata dei diritti ai sensi di quanto previsto dalla citata delibera 277/13/CONS;

Vista la legge del 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (di seguito legge di stabilità 2016)»;

Visto il comma 172 dell'art. 1 della suddetta legge di stabilità 2016 che così recita: «L'importo dei contributi per i diritti d'uso delle frequenze televisive in tecnica digitale, dovuto dagli operatori di rete in ambito nazionale o locale, è determinato, con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da emanare entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*, in modo trasparente, proporzionato allo scopo, non discriminatorio e obiettivo sulla base dell'estensione geografica del titolo autorizzato, del valore di mercato delle frequenze, tenendo conto di meccanismi premianti finalizzati alla cessione di capacità trasmissiva a fini concorrenziali nonché all'uso di tecnologie innovative. L'art. 3-*quiquies*, comma 4, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, è abrogato»;

Visto il successivo comma 174 che dispone: «Dall'importo dei contributi di cui al comma 172 e dei diritti amministrativi per gli operatori nazionali e locali, titolari di



autorizzazione generale per l'attività di operatore di rete televisiva in tecnologia digitale terrestre e per l'utilizzo di frequenze radioelettriche per i collegamenti in ponte radio, calcolati in base all'allegato n. 10 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, devono derivare entrate complessive annuali per il bilancio dello Stato in misura non inferiore a euro 32,8 milioni»;

Visto il seguente comma 175 della stessa legge che stabilisce «Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 172, 173 e 174, pari a 11 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, si provvede, per l'anno 2015, mediante utilizzo delle somme già versate, entro il 9 dicembre 2015, all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che restano acquisite all'erario per il corrispondente importo, e, a decorrere dall'anno 2016, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»;

Visto il decreto ministeriale 4 agosto 2016 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 settembre 2016), che ha determinato l'importo dei contributi per i diritti d'uso delle frequenze televisive in tecnica digitale, dovuto dagli operatori di rete in ambito nazionale o locale, per gli anni 2014, 2015 e 2016, prendendo come riferimento il valore di mercato delle frequenze desunto dai ricavi medi, per ciascuna frequenza, dell'attività di vendita della capacità trasmissiva da parte degli operatori, secondo i dati disponibili elaborati dall'Autorità;

Visto il decreto ministeriale 13 aprile 2017 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 maggio 2017) con il quale è stato determinato l'importo dei contributi per i diritti d'uso delle frequenze televisive in tecnica digitale, dovuto dagli operatori di rete in ambito nazionale o locale, per l'anno 2017, prendendo come riferimento il valore di mercato delle frequenze desunto dai ricavi medi, per ciascuna frequenza, dell'attività di vendita della capacità trasmissiva da parte degli operatori, secondo i dati disponibili elaborati dall'Autorità;

Considerato che, non essendoci state variazioni significative dei dati relativi ai ricavi degli operatori di rete tali da giustificare l'adozione di un nuovo provvedimento per la determinazione dei contributi, per gli anni 2018 e 2019, il Ministero non ha adottato un nuovo decreto, restando validi, riguardo ai valori di riferimento, quelli descritti nel citato decreto del 13 aprile 2017;

Visto il decreto ministeriale 24 marzo 2022 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 maggio 2022) con il quale è stato determinato l'importo dei contributi per i diritti d'uso delle frequenze televisive in tecnica digitale, dovuto dagli operatori di rete in ambito nazionale o locale, per gli anni 2020 e 2021, prendendo come riferimento il valore di mercato delle frequenze desunto dai ricavi medi, per ciascuna frequenza, dell'attività di vendita della capacità trasmissiva da parte degli operatori, secondo i dati disponibili elaborati dall'Autorità;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2023, recante «Determinazione dei contributi per i diritti d'uso delle frequenze digitali per gli anni 2022 e 2023 ai sensi di

quanto previsto dall'art. 1, commi da 172 a 176, della legge 28 dicembre 2015, n. 208» sospeso subito dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 luglio 2023;

Vista la decisione n. 2017/899/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2017, relativa all'uso della banda di frequenza 470-790 MHz nell'Unione, come rettificata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea del 22 settembre 2017;

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020», finalizzata a stabilire misure volte a conseguire l'uso efficiente dello spettro e a favorire la transizione verso la tecnologia 5G, in coerenza con gli obiettivi della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2017 sopra indicata;

Vista la delibera n. 231/18/CONS dell'Autorità, recante «Procedure per l'assegnazione e regole per l'utilizzo delle frequenze disponibili nelle bande 694-790 MHz, 3600-3800 MHz e 26.5- 27.5 GHz per i sistemi terrestri di comunicazioni elettroniche al fine di favorire la transizione verso la tecnologia 5G, ai sensi della legge 27 dicembre 2017, n. 205»;

Vista la delibera dell'Autorità n. 39/19/CONS, del 7 febbraio 2019, recante «Piano nazionale di assegnazione delle frequenze da destinare al servizio televisivo digitale terrestre (PNAF)»;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 giugno 2019, e successive modifiche, con il quale è stato definito il calendario nazionale (cd. *Road Map*) che individua le scadenze per il rilascio delle frequenze nella banda 700 MHz, ai fini dell'attuazione degli obiettivi della decisione (UE) 2017/899 del 17 maggio 2017;

Tenuto conto che a seguito delle procedure per l'assegnazione ad operatori di rete dei diritti d'uso di frequenze, per l'esercizio del servizio televisivo digitale terrestre in ambito locale, relative alle reti di primo e di secondo livello previste dalla delibera 39/19/CONS (PNAF) dell'Autorità modificata con delibera 162/20/CONS, i diritti d'uso locali oggetto di assegnazione sono attualmente sessantasei, in capo a trenta operatori di rete;

Vista la delibera n. 564/20/CONS, con la quale l'Autorità ha disciplinato la procedura onerosa senza rilanci competitivi per l'assegnazione dell'ulteriore capacità trasmissiva disponibile in ambito nazionale e delle frequenze terrestri, ai sensi dell'art. 1, comma 1031-bis, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come modificata dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 (c.d. gara dei «mezzi MUX»);

Considerato che quanto versato dagli operatori di rete per i singoli lotti relativi ai diritti d'uso delle frequenze generiche è da intendersi a titolo di contributo per i diritti d'uso dello spettro radio per l'intera durata dei diritti ai sensi di quanto previsto dalla delibera 564/20/CONS;

Visto il decreto legislativo dell'8 novembre 2021, n. 207, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione)», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 dicembre 2021, n. 292, S.O;



Visto in particolare, l'art. 5, comma 8 del suddetto decreto legislativo dell'8 novembre 2021, n. 207 che recita: «Le disposizioni previste dagli articoli 16 e 42 e dall'allegato 12 del decreto legislativo n. 259 del 2003, introdotte dall'art. 1 del presente decreto, si applicano dalla data del 1° gennaio 2022»;

Visto il decreto legislativo dell'8 novembre 2021, n. 208, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 10 dicembre 2021, n. 293, S.O.;

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze acquisita in data 17 agosto 2023 al prot. MIMIT n. 163932, che conferma che la disposizione del comma 174 dell'art. 1 della legge n. 208/2015 è da considerarsi vincolo di bilancio;

Tenuto conto della riorganizzazione dello spettro radioelettrico a seguito delle procedure di liberazione della banda 700 che si sono concluse il 30 giugno 2022;

Considerato dunque che per l'anno 2022, occorre procedere ad una diversa determinazione degli importi dovuti che tenga conto della graduale riduzione del numero delle reti avvenuta progressivamente nel corso del primo semestre;

Tenuto conto che gli operatori che hanno progressivamente dismesso le reti nel corso del primo semestre dell'anno 2022 dovranno pagare per ciascuna frequenza in base ai mesi di effettivo utilizzo secondo il valore indicato per le reti dismesse;

Visto l'art. 2, comma 1, del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 264 dell'11 novembre 2022, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» che stabilisce: «Il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Tenuto conto che ai sensi dell'art. 2, comma 4, del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173: «le denominazioni "Ministro delle imprese e del made in Italy" e "Ministero delle imprese e del made in Italy" sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni "Ministero dello sviluppo economico" e "Ministero dello sviluppo economico"»;

Considerato dunque che ogni riferimento, anche nel presente decreto, al «Ministero dello sviluppo economico» e al «Ministero dello sviluppo economico» sono da intendersi rispettivamente al «Ministro delle imprese e del made in Italy» e al «Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Vista la delibera dell'Autorità n. 22/25/CONS recante: «Avvio del procedimento per l'aggiornamento del quadro regolamentare in materia di spettro radio ad uso televisivo e radiofonico digitale ai fini della ridestinazione delle frequenze attualmente pianificate per la Rete nazionale televisiva n. 12 (prima fase)»;

Vista la delibera dell'Autorità n. 145/25/CONS recante: «Aggiornamento del quadro regolamentare in materia di spettro radio ad uso televisivo e radiofonico digitale ai fini della ridestinazione al servizio DAB delle frequenze attualmente pianificate in banda VHF per la rete nazionale televisiva n. 12»;

Considerato che il numero delle reti nazionali in tecnologia DVB-T2 previste dal Piano nazionale di assegnazione delle frequenze (PNAF) è pari a undici;

Tenuto conto che con il presente decreto viene determinato l'importo dei contributi per i diritti d'uso delle frequenze televisive in tecnica digitale, dovuto dagli operatori di rete in ambito nazionale o locale, per gli anni 2022, 2023, 2024, 2025, prendendo come riferimento il valore di mercato delle frequenze desunto dai ricavi medi, per ciascuna frequenza, dell'attività di vendita della capacità trasmissiva da parte degli operatori, secondo i dati disponibili elaborati dall'Autorità;

Tenuto conto che con riferimento all'anno 2022 le somme dovute per l'erario per il pagamento dei diritti amministrativi e dei ponti di collegamento risultano pari a circa euro 2.651.922 e che tale importo va posto in relazione al vincolo di ottenere entrate complessive annuali per il bilancio dello Stato in misura non inferiore a euro 32,8 milioni, come indicato dal comma 174 dell'art. 1 della legge di stabilità 2016;

Considerato pertanto che per rispettare il suddetto vincolo di finanza pubblica è necessario ottenere dai contributi relativi all'anno 2022 un introito complessivo annuale di almeno 30.148.078 euro;

Tenuto conto che con riferimento agli anni 2023, 2024 e 2025 le somme dovute per l'erario per il pagamento dei diritti amministrativi e dei ponti di collegamento risultano rispettivamente pari ad euro 1.543.610,09 per l'anno 2023, pari ad euro 1.552.833,1 per l'anno 2024 e pari ad euro 1.562.969,6 per l'anno 2025 e che, pertanto, considerando gli scostamenti poco significativi nel triennio ai fini del presente decreto, può essere considerata la media di euro 1.553.138,00 quale importo per ciascun anno da porre in relazione al vincolo di ottenere entrate complessive annuali per il bilancio dello Stato in misura non inferiore a euro 32,8 milioni, come indicato dal comma 174 dell'art. 1 della legge di stabilità 2016;

Considerato pertanto che per rispettare il suddetto vincolo di finanza pubblica è necessario ottenere dai contributi relativi agli anni 2023, 2024 e 2025 un introito complessivo annuale di almeno 31.246.862,00 euro;

Ravvisata la necessità di individuare i nuovi valori di riferimento per il calcolo dei contributi per l'anno 2022 per reti dismesse nel primo semestre dell'anno 2022, sulla base dei dati forniti dall'Autorità relativamente ai ricavi medi da attività televisiva degli operatori di rete, sia nazionali che locali, rilevati per il triennio 2019-2021;

Ravvisata la necessità di individuare i nuovi valori di riferimento per il calcolo dei contributi per le nuove reti per gli anni 2022, 2023, 2024 e 2025, sulla base dei dati forniti dall'Autorità relativamente ai ricavi medi da attività televisiva degli operatori di rete, sia nazionali che locali, rilevati per il biennio 2022-2023;



Considerato il ricavo medio dell'attività di vendita della capacità trasmissiva per ciascuna rete (multiplex), in rapporto alla capacità totale disponibile, ottenuto dagli operatori di rete nazionali relativamente al triennio 2019-2021, può essere desunto in un importo pari a euro 24.008.492,00;

Ritenuto necessario, ai fini del calcolo del valore di riferimento del contributo dovuto per l'anno 2022 per l'utilizzo di ciascuna frequenza operante in ambito nazionale, determinare un'aliquota contributiva da applicare al ricavo medio relativo al triennio 2019-2021 nella misura del 13,98% allo scopo di ottenere la necessaria quota annuale di introiti per il bilancio dello Stato;

Considerato il ricavo medio dell'attività di vendita della capacità trasmissiva per ciascuna rete (multiplex), in rapporto alla capacità totale disponibile, ottenuto dagli operatori di rete nazionali relativamente al biennio 2022-2023, può essere desunto in un importo pari a euro 46.430.383,00;

Ritenuto necessario, ai fini del calcolo del valore di riferimento del contributo dovuto per gli anni 2023, 2024 e 2025 per l'utilizzo di ciascuna frequenza operante in ambito nazionale, determinare un'aliquota contributiva da applicare al suddetto ricavo medio del biennio 2022-2023 nella misura del 17,8% allo scopo di ottenere la necessaria quota annuale di introiti per il bilancio dello Stato;

Tenuto conto che l'aliquota applicata per gli anni 2023, 2024 e 2025 è superiore rispetto a quella individuata per l'anno 2022 anche in considerazione del valore aggiunto da attribuire alle frequenze di nuova assegnazione in esercizio a regime dal 1° luglio 2022;

Considerato infatti che lo spettro radioelettrico è una risorsa naturale limitata e può essere ritenuta una risorsa «scarsa» e quindi sempre più preziosa, essendosi ridotto, a seguito della riorganizzazione dello spettro radio, il numero delle frequenze destinate agli operatori di rete televisivi;

Considerato dunque che l'aumento delle aliquote appare coerente sia con l'obiettivo di finanza pubblica sia con il nuovo assetto radiotelevisivo che ha determinato una riduzione del numero delle reti esistenti sia nazionali che locali e una crescita del valore da attribuire alle frequenze attualmente destinate al servizio televisivo digitale terrestre;

Considerato che si rende necessario confermare l'individuazione di «meccanismi premianti finalizzati alla cessione di capacità trasmissiva a fini concorrenziali» e che per tale finalità è ragionevole applicare una percentuale variabile di sconto sul contributo, applicabile agli operatori in base alla quantità di capacità trasmissiva ceduta;

Ravvisata l'esigenza a fini concorrenziali di confermare l'applicazione di tale meccanismo premiante a favore degli operatori di rete non verticalmente integrati o che abbiano ceduto nell'anno al quale si riferisce il contributo, la propria capacità trasmissiva a terzi non riferibili allo stesso gruppo imprenditoriale, secondo i seguenti criteri: a) cessione tra il 30% e il 50%, sconto del 20%; b) cessione tra il 50% e il 75%, sconto del 40%; c) cessione tra il 75% e il 100%, sconto del 60%;

Ritenuto di confermare l'individuazione di «meccanismi premianti finalizzati all'uso di tecnologie innovative» e che per tale finalità è ragionevole applicare una percentuale di sconto sul contributo del 20% per ciascuna rete in caso di gestione e di eventuale diffusione di programmi in

modalità DVB-T2, nonché l'applicazione di tale meccanismo premiante a favore degli operatori di rete che assicurino la gestione e la diffusione di programmi in modalità DVB-T2;

Considerato che nelle condizioni attuali di mercato, anche sulla base delle analisi svolte dall'Autorità, il «valore di mercato delle frequenze» risulta variegato a livello locale e che pertanto occorre confermare un valore teorico rappresentativo di riferimento specifico ai fini del calcolo dei contributi dovuti per le frequenze operanti in ambito locale;

Considerato che tale valore per l'anno 2022 si può desumere negli importi dei ricavi medi dell'attività di vendita a terzi della capacità trasmissiva ottenuti dagli operatori di rete locali relativamente al triennio 2019-2021, secondo i dati ponderati in base alla popolazione residente nelle regioni appositamente elaborati e forniti dall'Autorità;

Ritenuto necessario dover prendere in considerazione i valori di riferimento così determinati per il calcolo del contributo annuale relativo all'anno 2022 dovuto dagli operatori di rete per l'utilizzo delle frequenze con copertura locale *pre-refarming*, distintamente per ogni regione, secondo la seguente tabella:

TABELLA 1	
Regione	Valore di riferimento 2022 (Frequenze <i>pre-refarming</i>)
Abruzzo	€ 37.362,00
Basilicata	€ 10.349,67
Calabria	€ 34.503,33
Campania	€ 64.499,33
Emilia-Romagna	€ 94.775,67
Friuli-Venezia Giulia	€ 64.519,67
Lazio	€ 128.237,00
Liguria	€ 22.007,67
Lombardia	€ 131.154,00
Marche	€ 62.288,33
Molise	€ 6.550,67
Piemonte	€ 84.304,00
Puglia	€ 56.118,33
Sardegna	€ 45.259,00
Sicilia	€ 45.675,00
Toscana	€ 25.703,33
Trentino-Alto Adige/Südtirol	€ 73.806,67
Umbria	€ 9.705,00
Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste	€ 6.330,00
Veneto	€ 93.506,67



Ritenuto necessario dover prendere in considerazione i valori di riferimento così determinati per il calcolo del contributo annuale relativo agli anni 2022, 2023, 2024 e 2025 dovuti dagli operatori di rete per l'utilizzo delle frequenze di nuova assegnazione con copertura locale, distintamente per ogni area tecnica, distinguendo fra reti di primo e di secondo livello, secondo la seguente tabella:

TABELLA 2		
Area tecnica Nuove reti anni 2022, 2023, 2024 e 2025	Valore di riferimento Reti primo livello	Valore di riferimento Reti secondo livello
AT01 - Piemonte	€ 1.090.460,00	€ 402.689,00
AT02 - Valle d'Aosta	€ 31.687,00	-
AT03 - Lombar- dia e Piemonte orientale	€ 2.426.236,00	€ 387.043,00
AT4A - Prov. aut. Trento	€ 131.146,00	-
AT4B - Prov. aut. Bolzano	€ 148.111,00	-
AT05 - Veneto	€ 1.029.949,00	€ 180.125,00
AT06 - Friuli- Venezia Giulia	€ 238.435,00	€ 20.000,00
AT07 - Liguria	€ 392.487,00	€ 148.303,00
AT08 - Emilia- Romagna	€ 1.013.898,00	€ 119.694,00
AT09 - Toscana	€ 917.614,00	€ 67.486,00
AT10 - Umbria	€ 294.294,00	€ 47.713,00
AT11 - Marche	€ 385.147,00	€ 97.229,00
AT12 - Lazio	€ 1.375.068,00	€ 202.396,00
AT13 - Abruzzo e Molise	€ 405.050,00	€ 73.875,00
AT14 - Campania	€ 1.441.017,00	€ 397.961,00
AT15 - Puglia e Basilicata	€ 905.753,00	€ 325.464,00
AT16 - Calabria	€ 489.530,00	€ 66.133,00
AT17 - Sicilia	€ 978.576,00	€ 215.699,00
AT18 - Sardegna	€ 409.646,00	-

Ritenuto necessario, in quanto proporzionato allo scopo, non discriminatorio e obiettivo, sulla base dell'estensione geografica del titolo autorizzato, ai fini del calcolo del contributo dovuto per l'utilizzo di ciascuna frequenza operante in ambito locale, determinare un'aliquota contributiva per le frequenze cessate nell'anno 2022 e per le quelle di nuova assegnazione negli anni 2022, 2023, 2024 e 2025, da applicare ai suddetti valori di riferimento che può essere stabilita nella misura del 50% per quelle cessate nell'anno 2022 e del 10% per quelle di nuova assegnazione allo scopo di ottenere la necessaria quota annuale di introiti attesa dagli operatori di rete locali per il bilancio dello Stato;

Tenuto conto che in virtù della configurazione organizzativa dei nuovi operatori di rete locali assegnatari dei diritti d'uso locali è possibile prevedere che la cessione della capacità trasmissiva sarà sempre superiore al 75% di quella disponibile per ciascun MUX, consentendo dunque l'applicazione di uno sconto pari al 60% dell'importo lordo;

Considerato dunque che le già menzionata aliquota del 50% e del 10% sono da intendersi solo teoriche, essendo attesa una richiesta di applicazione della scontistica da tutti gli operatori di rete locali pari al 60% dell'importo lordo e, conseguentemente, una aliquota effettiva rispettivamente pari al 20% per le frequenze cessate e del 4% per le frequenze di nuova assegnazione;

Considerato che in relazione alla sopracitata disposizione del comma 172 della legge n. 208 del 2015, l'importo dei contributi deve essere basato sull'estensione geografica del titolo autorizzato e che pertanto è necessario calcolare il contributo in proporzione al numero degli abitanti (in base ai dati ISTAT al 1° gennaio 2022) corrispondenti al bacino di servizio del diritto d'uso assegnato ai singoli operatori di rete;

Considerato che, con riferimento alle frequenze dismesse nel primo semestre dell'anno 2022, nei casi di diritto d'uso assegnato con copertura locale limitata in cui le aree indicate di servizio non coincidono con quelle delle circoscrizioni amministrative, ai fini del calcolo dell'estensione geografica del titolo autorizzato, è ragionevole continuare a prendere in considerazione, in mancanza di informazioni di maggiore dettaglio, il 50% del totale degli abitanti di tutte le circoscrizioni amministrative interessate;

Visto quanto previsto dagli articoli 1 e 2 dei decreti ministeriali 4 agosto 2016, 13 aprile 2017 e 24 marzo 2022, relativamente al regime degli sconti e delle esenzioni per il pagamento dei contributi;

Ravvisata l'esigenza di confermare, con riferimento al primo semestre dell'anno 2022, la previsione di un regime agevolato per i soggetti non aventi scopo di lucro titolari di diritto d'uso in ambito locale che utilizzano la frequenza esclusivamente per la trasmissione di programmi da parte di emittenti televisive a carattere comunitario, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera n) del previgente decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, in vigore fino al 23 dicembre 2021, come peraltro avveniva in passato per l'emittente televisiva analogica a carattere comunitario, quale «emittente per



la radiodiffusione televisiva in ambito locale costituita da associazione riconosciuta o non riconosciuta, fondazione o cooperativa priva di scopo di lucro, che trasmette in tecnica analogica programmi originali autoprodotti a carattere culturale, etnico, politico e religioso, e si impegna: a non trasmettere più del 5 per cento di pubblicità per ogni ora di diffusione; a trasmettere i predetti programmi per almeno il 50 per cento dell'orario di trasmissione giornaliero compreso tra le ore 7 e le ore 21»;

Vista la sentenza n. 568 del 27 gennaio 2022 con la quale il Consiglio di Stato ha riformato la pronuncia n. 3940/2020 del Tribunale amministrativo regionale del Lazio che aveva annullato i decreti ministeriali del 4 agosto 2016 e del 13 aprile 2017 applicabili al periodo 2014-2019, accogliendo l'appello proposto dal Ministero dello sviluppo economico;

Tenuto conto, dunque, della legittimità dei criteri fissati nei decreti ministeriali 4 agosto 2016 e 13 aprile 2017, riproposti anche dal decreto ministeriale del 24 marzo 2022;

Considerate le richieste di chiarimento sulle previsioni del decreto ministeriale del 17 aprile 2023 pervenute dagli operatori del settore dopo la pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* e accertata l'opportunità di introdurre ulteriori disposizioni al fine di rendere più chiaro il quadro regolamentare per gli anni 2022 e 2023, allo scopo anche di differenziare il regime applicabile all'annualità 2022, tenuto conto del diverso valore delle frequenze di nuova assegnazione a regime dal 1° luglio 2022;

Tenuto conto di dover procedere all'abrogazione del decreto ministeriale del 17 aprile 2023;

Ritenuto dunque di dover procedere all'adozione di un nuovo decreto che disciplini oltre le annualità 2022 e 2023, che erano state regolamentate dal decreto ministeriale del 17 aprile 2023, anche le successive annualità 2024 e 2025, tenendo conto dei dati aggiornati ricevuti dall'AGCOM;

Decreta:

Art. 1.

1. Per l'anno 2022 il valore di riferimento relativo al contributo annuale dovuto per l'utilizzo di una frequenza con copertura nazionale nelle bande televisive terrestri, desunto dai ricavi medi per ciascuna frequenza dell'attività televisiva da parte degli operatori di rete nazionali, applicando l'aliquota di contribuzione del 13,98% è fissato in euro 3.356.387,00 per ciascuna rete.

2. Per gli anni 2023, 2024 e 2025, il valore di riferimento relativo al contributo annuale dovuto per l'utilizzo di una frequenza con copertura nazionale nelle bande televisive terrestri, desunto dai ricavi medi per ciascuna frequenza dell'attività televisiva da parte degli operatori di rete nazionali, applicando l'aliquota di contribuzione del 17,8% è fissato in euro 4.132.304,00 per ciascuna rete.

3. Il contributo dovuto dagli operatori di rete titolari di diritto d'uso in ambito nazionale che abbiano ceduto, nell'anno a cui si riferisce il contributo, la propria capacità trasmissiva a terzi non riferibili allo stesso gruppo imprenditoriale, è scontato per la corrispondente annualità secondo le seguenti percentuali: a) 20% per cessione di capacità tra il 30% e il 50%; b) 40% per cessione di capacità tra il 50% e il 75%; c) 60% per cessione di capacità tra il 75% e il 100%.

4. Il contributo dovuto dagli operatori di rete titolari di diritto d'uso in ambito nazionale è altresì scontato del 20% per ciascuna rete in caso di gestione e di diffusione di programmi in modalità DVB-T2.

5. Ciascun operatore di rete in ambito nazionale è tenuto a corrispondere il contributo dovuto per ciascuna rete (multiplex) assegnata in proporzione ai mesi di effettivo utilizzo secondo quanto previsto dai commi precedenti.

6. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata come mese intero.

7. Ai fini di quanto previsto al comma 3 è equiparato al soggetto titolare di diritti d'uso per l'esercizio di una rete nazionale di diffusione televisiva un soggetto che:

a) eserciti controllo, diretto o indiretto, anche congiuntamente, sul soggetto titolare di diritti d'uso per l'esercizio di una rete nazionale di diffusione televisiva;

b) sia sottoposto a controllo, direttamente o indirettamente, anche congiuntamente, da parte del soggetto titolare di diritti d'uso per l'esercizio di una rete nazionale di diffusione televisiva;

c) sia sottoposto a controllo, anche in via indiretta, e anche congiuntamente, da parte di un soggetto che a sua volta controlla, anche in via indiretta e congiunta, il soggetto titolare di diritti d'uso per l'esercizio di una rete nazionale di diffusione televisiva.

8. Ai fini di quanto previsto al precedente comma 7, il controllo sussiste, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall'art. 2359, commi 1 e 2, del codice civile, e si considera esistente anche nella forma dell'influenza dominante, salvo prova contraria, nelle ipotesi previste dall'art. 5, comma 2 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, e dell'influenza notevole di cui al medesimo art. 2359, comma 3 del codice civile.

Art. 2.

1. Per gli anni 2022, 2023, 2024 e 2025, il valore di riferimento per l'utilizzo di una frequenza con copertura locale nelle bande televisive terrestri è fissato per ciascuna rete (multiplex) in proporzione ai mesi di effettivo utilizzo e per ogni regione negli importi ponderati in base alla popolazione come da tabella 1 per l'anno 2022 per le reti *pre-refarming* (Tabella 1), e per ogni area tecnica negli importi ponderati in base alla popolazione distintamente per nuove reti di I e II livello per le nuove reti negli anni 2022-2025 (Tabella 2).



TABELLA 1

Regione	Valore di riferimento 2022 (Frequenze <i>pre-refarming</i>)
Abruzzo	€ 37.362,00
Basilicata	€ 10.349,67
Calabria	€ 34.503,33
Campania	€ 64.499,33
Emilia-Romagna	€ 94.775,67
Friuli-Venezia Giulia	€ 64.519,67
Lazio	€ 128.237,00
Liguria	€ 22.007,67
Lombardia	€ 131.154,00
Marche	€ 62.288,33
Molise	€ 6.550,67
Piemonte	€ 84.304,00
Puglia	€ 56.118,33
Sardegna	€ 45.259,00
Sicilia	€ 45.675,00
Toscana	€ 25.703,33
Trentino-Alto Adige/ Südtirol	€ 73.806,67
Umbria	€ 9.705,00
Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste	€ 6.330,00
Veneto	€ 93.506,67

*Si rimanda all'allegata tabella A, che costituisce parte integrante del presente decreto, per il dettaglio degli importi dovuti.

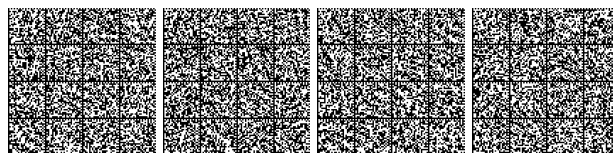
TABELLA 2

Area tecnica Nuove reti anni 2022, 2023, 2024 e 2025	Valore di riferimento Reti primo livello	Valore di riferimento Reti secondo livello
AT01 – Piemonte	€ 1.090.460,00	€ 402.689,00
AT02 - Valle d'Aosta	€ 31.687,00	-
AT03 - Lombardia e Piemonte orientale	€ 2.426.236,00	€ 387.043,00
AT4A - Prov. aut. Trento	€ 131.146,00	-
AT4B - Prov. aut. Bolzano	€ 148.111,00	-
AT05 – Veneto	€ 1.029.949,00	€ 180.125,00
AT06 - Friuli- Venezia Giulia	€ 238.435,00	€ 20.000,00
AT07 – Liguria	€ 392.487,00	€ 148.303,00
AT08 – Emilia- Romagna	€ 1.013.898,00	€ 119.694,00
AT09 – Toscana	€ 917.614,00	€ 67.486,00
AT10 – Umbria	€ 294.294,00	€ 47.713,00
AT11 – Marche	€ 385.147,00	€ 97.229,00
AT12 – Lazio	€ 1.375.068,00	€ 202.396,00
AT13 - Abruzzo e Molise	€ 405.050,00	€ 73.875,00
AT14 – Campania	€ 1.441.017,00	€ 397.961,00
AT15 - Puglia e Basilicata	€ 905.753,00	€ 325.464,00
AT16 - Calabria	€ 489.530,00	€ 66.133,00
AT17 – Sicilia	€ 978.576,00	€ 215.699,00
AT18 - Sardegna	€ 409.646,00	-

*Si rimanda per il dettaglio degli importi dovuti alle tabelle B e C allegate al presente decreto di cui costituiscono parte integrante.

2. I suddetti valori di riferimento devono essere commisurati in misura proporzionale al numero degli abitanti nel territorio corrispondente all'ampiezza del diritto d'uso assegnato, in base ai dati della rilevazione ISTAT del 1° gennaio 2022.

3. Ai fini del calcolo del contributo dovuto per l'utilizzo di ciascuna frequenza operante in ambito locale, ai valori rideterminati ai sensi del precedente comma si applica un'aliquota contributiva nella misura del 50% per le reti dismesse nel 2022 e del 10% per ciascuno degli anni di riferimento 2023-2025.



4. Gli importi dei contributi per l'uso delle frequenze televisive digitali per gli operatori di rete locali in applicazione di quanto previsto dai commi precedenti per l'intera copertura di province e regioni sono indicati nella tabella A allegata al presente decreto.

5. Per l'annualità 2022, nei casi di diritto d'uso assegnato con copertura locale limitata e in cui le aree indicate di servizio non coincidono con quelle delle circoscrizioni amministrative, ai fini del calcolo dell'estensione geografica del titolo autorizzato, verrà preso in considerazione il 50% del totale degli abitanti di tutte le circoscrizioni amministrative interessate.

6. Il contributo dovuto dagli operatori di rete titolari di diritto d'uso in ambito locale che abbiano ceduto, nell'anno cui si riferisce il contributo, la propria capacità trasmissiva a terzi non riferibili allo stesso gruppo imprenditoriale è scontato per la corrispondente annualità secondo le seguenti percentuali: a) 20% per cessione di capacità tra il 30% e il 50%; b) 40% per cessione di capacità tra il 50% e il 75%; c) 60% per cessione di capacità tra il 75% e il 100%.

7. Il contributo dovuto dagli operatori di rete titolari di diritto d'uso in ambito locale è altresì scontato del 20% per ciascuna rete in caso di gestione e di diffusione di programmi in modalità DVB-T2.

8. Ciascun operatore di rete in ambito locale è tenuto a corrispondere in proporzione ai mesi di effettivo utilizzo il contributo annuale per ciascuna rete (multiplex) assegnata secondo quanto previsto dai commi precedenti.

9. Il pagamento è dovuto solo per l'utilizzo di una frequenza superiore a quindici giorni. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata come mese intero.

10. Le associazioni riconosciute o non riconosciute, le fondazioni o le cooperative, prive di scopo di lucro, titolari di diritto d'uso in ambito locale che utilizzano la frequenza esclusivamente per la trasmissione di programmi da parte di emittenti televisive a carattere comunitario, sono esonerate dal pagamento dei contributi determinati dal presente decreto.

Art. 3.

1. Il contributo dovuto per l'anno 2022 dovrà essere corrisposto dagli operatori di rete titolari di diritti d'uso di frequenze nelle bande televisive terrestri, in ambito nazionale e locale, in un'unica soluzione entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

2. Ai fini dell'ottenimento degli sconti, gli operatori di rete interessati presentano alla D.G.T.E.L., alla casella pec dgte.l.div10@pec.mimit.gov.it apposite dichiarazioni attestanti gli elementi e i dati che giustificano il diritto allo sconto, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Tali dichiarazioni saranno soggette a successivi controlli da parte del Ministero.

Art. 4.

1. Il contributo per l'anno 2023 dovrà essere corrisposto in un'unica soluzione entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

2. Ai fini dell'ottenimento degli sconti gli operatori di rete interessati entro trenta giorni dalla scadenza del pagamento, presentano alla D.G.T.E.L., alla casella pec dgte.l.div10@

pec.mimit.gov.it apposite dichiarazioni attestanti gli elementi e i dati che giustificano il diritto allo sconto. Tali dichiarazioni saranno soggette a successivi controlli da parte del Ministero.

Art. 5.

1. Il contributo per l'anno 2024 potrà essere corrisposto in una unica soluzione entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

2. Ai fini dell'ottenimento degli sconti gli operatori di rete interessati entro trenta giorni dalla scadenza del pagamento, presentano alla D.G.T.E.L., alla casella pec dgte.l.div10@pec.mimit.gov.it apposite dichiarazioni attestanti gli elementi e i dati che giustificano il diritto allo sconto. Tali dichiarazioni saranno soggette a successivi controlli da parte del Ministero.

Art. 6.

1. Il contributo per l'anno 2025 potrà essere corrisposto in una unica soluzione entro diciotto mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

2. Ai fini dell'ottenimento degli sconti gli operatori di rete interessati entro trenta giorni dalla scadenza del pagamento, presentano alla D.G.T.E.L., alla casella pec dgte.l.div10@pec.mimit.gov.it apposite dichiarazioni attestanti gli elementi e i dati che giustificano il diritto allo sconto. Tali dichiarazioni saranno soggette a successivi controlli da parte del Ministero.

Art. 7.

1. In conformità alle previsioni della delibera n. 277/13/CONS, l'aggiudicatario del diritto d'uso potrà avvalersi del credito residuo derivante dal prezzo pagato per il diritto d'uso oggetto della procedura di cui all'art. 5 dell'allegato A della medesima procedura.

2. Al fine di determinare la misura del contributo dovuto oggetto della compensazione l'operatore dovrà presentare le dichiarazioni previste dal comma 2 dell'art. 3 e dal comma 2 dell'art. 4; in assenza di tali dichiarazioni gli importi dovuti per gli anni 2022, 2023, 2024, 2025 saranno determinati ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 1 del presente decreto.

3. In conformità alle previsioni della delibera 564/20/CONS, quanto versato dagli operatori di rete per i singoli lotti relativi ai diritti d'uso generici delle frequenze potrà essere compensato con gli importi dovuti per l'utilizzo delle frequenze.

Art. 8.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato il decreto del 17 aprile 2023 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 159 del 10 luglio 2023.

Il presente decreto verrà inviato agli organi competenti di controllo per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2025

Il Ministro: URSO

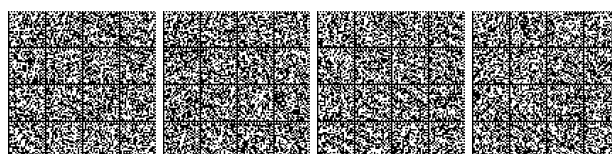
Registrato alla Corte dei conti il 21 gennaio 2026

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, n. 77

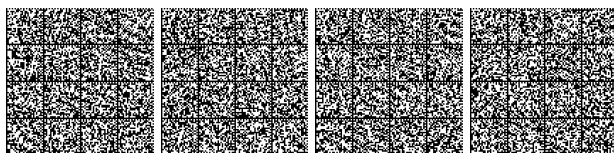


TABELLA A – IMPORTI DEI CONTRIBUTI PER L'USO DELLE FREQUENZE TELEVISIVE PRE - REFARMING DOVUTI DA OPERATORI DI RETE LOCALI PER L'ANNO 2022 (art. 2 tabella 1)

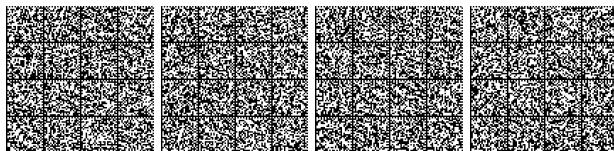
Regione/Provincia	Abitanti	Valore in euro aliquota 50%	Valore in euro aliquota 20% se applicato sconto 60%
Abruzzo	1.275.950	18.681,00	7.472,40
L'Aquila	288.956	4.230,56	1.692,22
Teramo	299.646	4.387,07	1.754,83
Pescara	313.631	4.591,82	1.836,73
Chieti	373.717	5.471,53	2.188,61
Basilicata	541.168	5.174,84	2.069,94
Potenza	349.616	3.343,15	1.337,26
Matera	191.552	1.831,69	732,68
Calabria	1.855.454	17.251,67	6.900,67
Cosenza	674.543	6.271,78	2.508,71
Catanzaro	343.673	3.195,41	1.278,16
Reggio di Calabria	522.127	4.854,64	1.941,86
Crotone	163.553	1.520,69	608,28
Vibo Valentia	151.588	1.409,44	563,78
Campania	5.624.420	32.249,67	12.899,87
Caserta	905.045	5.189,41	2.075,76
Benevento	265.055	1.519,79	607,92
Napoli	2.988.376	17.134,95	6.853,98
Avellino	401.451	2.301,87	920,75
Salerno	1.064.493	6.103,67	2.441,47
Emilia-Romagna	4.425.366	47.387,84	18.955,14
Piacenza	283.435	3.035,09	1.214,04
Parma	448.916	4.807,10	1.922,84
Reggio nell'Emilia	525.586	5.628,10	2.251,24
Modena	701.751	7.514,52	3.005,81
Bologna	1.010.812	10.824,02	4.329,61
Ferrara	339.573	3.636,23	1.454,49
Ravenna	385.631	4.129,43	1.651,77



Forlì-Cesena	391.293	4.190,06	1.676,02
Rimini	338.369	3.623,34	1.449,34
Friuli-Venezia Giulia	1.194.647	32.259,84	12.903,94
Udine	518.442	13.999,83	5.599,93
Gorizia	137.899	3.723,78	1.489,51
Trieste	228.833	6.179,33	2.471,73
Pordenone	309.473	8.356,91	3.342,76
Lazio	5.714.882	64.118,50	25.647,40
Viterbo	308.737	3.463,90	1.385,56
Rieti	151.143	1.695,76	678,30
Roma	4.216.874	47.311,53	18.924,61
Latina	567.439	6.366,42	2.546,57
Frosinone	470.689	5.280,93	2.112,37
Liguria	1.509.227	11.003,84	4.401,54
Imperia	208.670	1.521,42	608,57
Savona	268.038	1.954,27	781,71
Genova	817.402	5.959,69	2.383,88
La Spezia	215.117	1.568,42	627,37
Lombardia	9.943.004	65.577,00	26.230,80
Varese	877.668	5.788,48	2.315,39
Como	594.941	3.923,81	1.569,52
Sondrio	178.784	1.179,13	471,65
Milano	3.214.630	21.201,38	8.480,55
Bergamo	1.102.997	7.274,57	2.909,83
Brescia	1.253.157	8.264,92	3.305,97
Pavia	534.506	3.525,22	1.410,09
Cremona	351.654	2.319,26	927,70
Mantova	404.476	2.667,64	1.067,06
Lecco	332.457	2.192,65	877,06
Lodi	227.327	1.499,29	599,72
Monza e della Brianza	870.407	5.740,60	2.296,24
Marche	1.487.150	31.144,17	12.457,67
Pesaro e Urbino	349.818	7.325,95	2.930,38



Ancona	461.687	9.668,73	3.867,49
Macerata	304.986	6.387,07	2.554,83
Ascoli Piceno	202.365	4.237,96	1.695,18
Fermo	168.294	3.524,44	1.409,78
Molise	292.150	3.275,34	1.310,14
Campobasso	211.586	2.372,12	948,85
Isernia	80.564	903,21	361,28
Piemonte	4.256.350	42.152,00	16.860,80
Torino	2.208.370	21.870,20	8.748,08
Vercelli	166.083	1.644,77	657,91
Novara	361.916	3.584,16	1.433,66
Cuneo	580.155	5.745,44	2.298,18
Asti	208.286	2.062,72	825,09
Alessandria	407.264	4.033,26	1.613,30
Biella	170.027	1.683,83	673,53
Verbano-Cusio-Ossola	154.249	1.527,58	611,03
Puglia	3.922.941	28.059,17	11.223,67
Foggia	599.028	4.284,60	1.713,84
Bari	1.226.784	8.774,68	3.509,87
Taranto	559.892	4.004,68	1.601,87
Brindisi	381.273	2.727,09	1.090,84
Lecce	775.348	5.545,75	2.218,30
Barletta-Andria-Trani	380.616	2.722,39	1.088,96
Sardegna	1.587.413	22.629,50	9.051,80
Sassari	476.516	6.793,01	2.717,20
Nuoro	200.376	2.856,48	1.142,59
Cagliari	758.866	10.818,09	4.327,24
Oristano	151.655	2.161,93	864,77
Sicilia	4.833.329	22.837,50	9.135,00
Trapani	417.220	1.971,37	788,55
Palermo	1.208.991	5.712,50	2.285,00
Messina	603.229	2.850,27	1.140,11
Agrigento	415.887	1.965,08	786,03



Caltanissetta	251.715	1.189,36	475,74
Enna	156.730	740,55	296,22
Catania	1.077.515	5.091,26	2.036,50
Ragusa	316.142	1.493,77	597,51
Siracusa	385.900	1.823,38	729,35
Toscana	3.663.191	12.851,67	5.140,67
Massa-Carrara	188.843	662,52	265,01
Lucca	382.464	1.341,80	536,72
Pistoia	289.414	1.015,35	406,14
Firenze	987.260	3.463,60	1.385,44
Livorno	327.262	1.148,13	459,25
Pisa	417.041	1.463,10	585,24
Arezzo	334.926	1.175,02	470,01
Siena	261.209	916,40	366,56
Grosseto	217.009	761,33	304,53
Prato	258.123	905,57	362,23
Trentino Alto Adige / Südtirol	1.073.574	36.903,34	14.761,34
Provincia Autonoma Bolzano / Bozen	532.616	18.308,29	7.323,32
Provincia Autonoma Trento	540.958	18.595,04	7.438,02
Umbria	858.812	4.852,50	1.941,00
Perugia	640.482	3.618,88	1.447,55
Terni	218.330	1.233,62	493,45
Valle d'Aosta / Vallée d'Aoste	123.360	3.165,00	1.266,00
Valle d'Aosta / Vallée d'Aoste	123.360	3.165,00	1.266,00
Veneto	4.847.745	46.753,34	18.701,34
Verona	924.024	8.911,61	3.564,64
Vicenza	852.139	8.218,33	3.287,33
Belluno	198.676	1.916,10	766,44
Treviso	877.890	8.466,67	3.386,67
Venezia	836.916	8.071,50	3.228,60
Padova	929.198	8.961,50	3.584,60
Rovigo	228.902	2.207,61	883,04

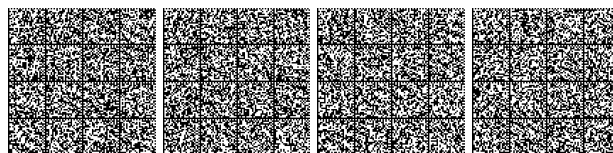


TABELLA B – IMPORTI DEI CONTRIBUTI PER L'USO DELLE FREQUENZE TELEVISIVE DI NUOVA ASSEGNAZIONE DOVUTI DA OPERATORI DI RETE LOCALI PER GLI ANNI 2022-2023-2024-2025 (art. 2 tabella 2) – RETI DI PRIMO LIVELLO

#	Area tecnica	Valore in euro aliquota 10%	Valore in euro aliquota 4% se applicato sconto 60%
1	Piemonte	109.046,00	43.618,00
2	Valle d'Aosta/ Vallée d'Aoste	3.169,00	1.268,00
3	Lombardia e Piemonte orientale	242.624,00	97.050,00
4a	Prov. Aut. Trento	13.115,00	5.246,00
4b	Prov. Aut. Bolzano/ Bozen	14.811,00	5.924,00
5	Veneto	102.995,00	41.198,00
6	Friuli-Venezia Giulia	23.844,00	9.538,00
7	Liguria	39.249,00	15.700,00
8	Emilia Romagna esclusa	101.390,00	40.556,00
9	Toscana	91.761,00	36.704,00
10	Umbria	29.429,00	11.772,00
11	Marche	38.515,00	15.406,00
12	Lazio	137.507,00	55.003,00
13	Abruzzo e Molise	40.505,00	16.202,00
14	Campania	144.102,00	57.641,00
15	Puglia e Basilicata	90.575,00	36.230,00
16	Calabria	48.953,00	19.581,00
17	Sicilia	97.858,00	39.143,00
18	Sardegna	40.965,00	16.386,00

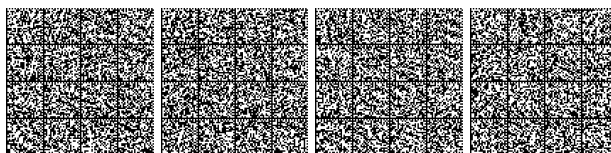


TABELLA C – IMPORTI DEI CONTRIBUTI PER L'USO DELLE FREQUENZE TELEVISIVE DI NUOVA ASSEGNAZIONE DOVUTI DA OPERATORI DI RETE LOCALI PER GLI ANNI 2022-2023-2024-2025 (art. 2 tabella 2) – RETI DI SECONDO LIVELLO

#	Area tecnica/Prov. Rete II livello	Abitanti Prov. Rete II liv.	Valore in euro aliquota 10%	Valore in euro aliquota 4% se applicato sconto 60%
1	Piemonte	208.286	40.268,90	16.107,56
	Asti	208.286	40.268,90	16.107,56
3	Lombardia e Piemonte orientale	1.253.157	38.704,30	15.481,72
	Brescia	1.253.157	38.704,30	15.481,72
5	Veneto	198.676	18.012,50	7.205,00
	Belluno	198.676	18.012,50	7.205,00
6	Friuli-Venezia Giulia	366.732	2.000,00	800,00
	Gorizia	137.899	752,04	300,82
	Trieste	228.833	1.247,96	499,18
7	Liguria	1.294.110,00	14.830,30	5.932,12
	Genova	817.402	9.367,30	3.746,92
	Imperia	208.670	2.391,33	956,53
	Savona	268.038	3.071,67	1.228,67
8	Emilia Romagna	2.434.230	11.969,40	4.787,76
	Bologna	1.010.812	4.970,28	1.988,11
	Modena	448.916	2.207,37	882,95
	Parma	448.916	2.207,37	882,95
	Reggio Emilia	525.586	2.584,37	1.033,75
9	Toscana	2.130.932	6.748,60	2.699,44
	Arezzo	334.926	1.060,70	424,28
	Firenze	987.260	3.126,62	1.250,65
	Prato	258.123	817,47	326,99
	Pistoia	289.414	916,57	366,63
	Siena	261.209	827,24	330,90
10	Umbria	858.812	4.771,30	1.908,52
	Perugia	640.482	3.558,32	1.423,33
	Terni	218.330	1.212,98	485,19
11	Marche	934.967	9.722,90	3.889,16
	Ancona	461.687	4.801,17	1.920,47
	Fermo	168.294	1.750,12	700,05
	Macerata	304.986	3.171,61	1.268,64



12	Lazio	4.838.706	20.239,60	8.095,84
	Frosinone	470.689	1.968,82	787,53
	Rieti	151.143	632,21	252,88
	Roma	4.216.874	17.638,57	7.055,43
13	Abruzzo e Molise	683.151	7.387,50	2.955,00
	L'Aquila	288.956	3.124,73	1.249,89
	Pescara	313.631	3.391,56	1.356,62
	Isernia	80.564	871,21	348,48
14	Campania	5.624.420	39.796,10	15.918,44
	Avellino	401.451	2.840,50	1.136,20
	Benevento	265.055	1.875,42	750,17
	Caserta	905.045	6.403,73	2.561,49
	Napoli	2.988.376	21.144,53	8.457,81
	Salerno	1.064.493	7.531,92	3.012,77
15	Puglia e Basilicata	2.338.289	32.546,40	13.018,56
	Bari	1.226.784	17.075,48	6.830,19
	Barletta-Andria-Trani	380.616	5.297,75	2.119,10
	Brindisi	381.273	5.306,90	2.122,76
	Potenza	349.616	4.866,27	1.946,51
16	Calabria	495.231	6.613,30	2.645,32
	Catanzaro	343.673	4.589,40	1.835,76
	Vibo Valentia	151.558	2.023,90	809,56
17	Sicilia	2.766.685	21.569,90	8.627,96
	Agrigento	415.887	3.242,38	1.296,95
	Caltanissetta	251.715	1.962,45	784,98
	Enna	156.730	1.221,91	488,76
	Palermo	1.208.991	9.425,65	3.770,26
	Ragusa	316.142	2.464,74	985,90
	Trapani	417.220	3.252,77	1.301,11

26A00350



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 30 dicembre 2025.

Sostituzione del commissario liquidatore della cooperativa edilizia «Volante Prima», in Roma, in liquidazione coatta amministrativa.

IL DIRETTORE GENERALE

PER LA CASA E LA RIQUALIFICAZIONE URBANA

Visto il testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165;

Visto l'art. 105 delle disposizioni di attuazione del codice civile;

Visti gli articoli 2545-*terdecies* e *septiedecies* del codice civile;

Visto l'art. 194 e seguenti del regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942;

Visto l'art. 294 e seguenti del decreto legislativo del 12 gennaio 2019, n. 14, Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155 e modificato con decreto legislativo n. 83/2022;

Premesso che:

con d.d. n. 15 del 30 gennaio 2020 sono stati sciolti gli organi sociali della cooperativa edilizia «Volante Prima» di Roma e la gestione straordinaria è stata affidata al commissario governativo dott. Gilberto Bargellini fino al 31 gennaio 2021;

con d.d. n. 6 del 26 gennaio 2021 è stato prorogato il mandato al commissario governativo dott. Gilberto Bargellini per la gestione commissariale fino al 30 giugno 2021;

nel periodo della gestione commissariale si è rilevato quanto segue:

1. sono emerse importanti anomalie sia dalla documentazione contabile rinvenuta, con ammanchi ed ingenti somme poste in uscita a diverse persone e cooperative senza alcun giustificativo, sia nell'identificazione degli aventi diritto all'assegnazione degli alloggi fruitori del contributo erariale, con l'individuazione di solo otto assegnatari appartenenti alle Forze armate;

2. il commissario governativo non ha potuto redigere e depositare i bilanci per gli esercizi finanziari 2019 e 2020 per l'assoluta inattendibilità delle scritture contabili dovuta dalla pregressa gestione amministrativa ordinaria e che, comunque, la cooperativa è totalmente priva di liquidità necessarie per l'assolvimento delle debenze del sodalizio;

3. l'attivazione di indagini da parte della Procura della Repubblica di Roma nei confronti degli ex amministratori volte alla verifica degli ammanchi finanziari della cooperativa;

4. la commistione non autorizzata con altre cooperative edilizie, e, soprattutto, la distrazione del contributo erariale, erogato ai sensi della legge n. 492/1975, e la necessità quindi di tentare il recupero dei finanziamenti pubblici erogati;

con d.d. n. 137 del 23 giugno 2021, la cooperativa edilizia «Volante Prima» con sede in Roma - C.F. 08428820586 - è stata posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2545-*terdecies* del codice civile e n. 194 e seguenti del regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942;

con il suddetto decreto di liquidazione coatta amministrativa, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 166 - Serie generale - del 13 luglio 2021, il dott. Gilberto Bargellini è stato nominato commissario liquidatore della suddetta cooperativa;

con decreto 10824 del 23 marzo 2020 del Provveditorato interregionale alle opere pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna - sede di Roma, ha sospeso l'erogazione del contributo erariale a decorrere dall'anno 2019;

il Provveditorato, con nota 6220 del 18 febbraio 2021, ha presentato alla Procura regionale della Corte dei conti denuncia per danno erariale, ex art. 53, decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174;

con d.d. n. 193 del 20 dicembre 2022 è stato nominato un Comitato di sorveglianza, per la grave situazione della cooperativa e soprattutto la commistione non autorizzata con altre cooperative a contributo erariale, al fine di trovare la soluzione per il recupero delle ingenti somme di contributi pubblici erogati ed assestare la distrazione del contributo pubblico assegnato;

il procedimento civile, vertenza n. 100149/2021, presso la Procura della Corte dei conti si è concluso con sentenza n. 331/2025, per danno erariale causato dall'unico ex Presidente delle cooperative con condanna e pagamento in favore di questo Ministero;

pervenuto il parere negativo emesso dall'Avvocatura generale dello Stato n. 695973 dell'11 novembre 2024, su richiesta ministeriale prot. n. 39103 del 26 settembre 2024, in ordine alla possibilità per i soli soci delle cooperative edilizie, appartenenti alle Forze armate e di polizia, di sanare i trasferimenti degli alloggi da loro acquistati, mediante il rilascio postumo del mutuo edilizio individuale, nonché di conservare i contributi statali ricevuti;

Preso atto del decesso del commissario liquidatore dott. Gilberto Bargellini in data 26 novembre 2025, verbalizzato dal Comitato di sorveglianza nella seduta del 12 dicembre 2025, acquisito in data 15 dicembre 2025 con prot. n. 17150;

Considerato:

che la procedura liquidatoria della coop. ed. «Volante Prima» con sede in Roma - C.F. 08428820586 non è stata conclusa;

la necessità di disporre la procedura di liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 303 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, e di nominare un commissario liquidatore al fine di garantire la corretta gestione dei fondi pubblici ed il recupero di quelli irregolarmente sviati e distratti per altri scopi e attività, operosità e condotte non ammesse dalle norme di riferimento per l'edilizia popolare ed economica;

il *curriculum vitae* della dott.ssa Monica Concetta Peta;



la nota prot. n. 17120 del 15 dicembre 2025, integrata con prot. n. 17173 del 16 dicembre 2025, con la quale questa amministrazione ha interpellato il prefetto di Roma affinché si esprima in merito ad eventuali impedimenti all'affidamento dell'incarico di commissario liquidatore alla dott.ssa Monica Concetta Peta;

che questa amministrazione provvederà a revocare l'incarico laddove dovessero pervenire eventuali controindicazioni da parte della Prefettura;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa edilizia «Volante Prima» con sede in Roma in via G. Debenedetti n. 29 - C.F. 08428820586, posta in liquidazione coatta amministrativa con d.d. n. 137 del 23 giugno 2021, continua la procedura liquidatoria ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545/XVII del codice civile e art. 294 e seguenti del codice di impresa e dell'insolvenza.

Art. 2.

La dott.ssa Monica Concetta Peta è nominata commissario liquidatore della suddetta società cooperativa con le funzioni e adempimenti previsti dall'art. 305 del Codice di impresa e dell'insolvenza, subentrando al dott. Gil-

berto Bargellini che ha svolto l'incarico affidato con d.d. n. 137 del 23 giugno 2021 fino al decesso avvenuto in data 26 novembre 2025.

Art. 3.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico analogo a quello previsto per i liquidatori nominati dal Ministero delle imprese e del made in Italy.

Art. 4.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 5.

Il presente provvedimento può essere impugnato entro sessanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, ovvero entro centoventi giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Roma, 30 dicembre 2025

Il direttore generale: ACREMAN

26A00349

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di dapoxetina cloridrato, «Priligy».

Estratto determina AAM/PPA n. 8/2026 del 20 gennaio 2026

Trasferimento di titolarità: MC1/2025/1110

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale, fino ad ora intestato a nome della società A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite S.r.l., codice fiscale n. 00395270481, con sede legale e domicilio fiscale in via Sette Santi n. 3 - 50131 Firenze, Italia

Medicinale: PRILIGY

Confezioni e A.I.C. n.:

A.I.C. n. 039041013 - «30 mg compresse rivestite con film» 3 compresse in blister Pvc-Pe-Pvdc/Alu;

A.I.C. n. 039041025 - «30 mg compresse rivestite con film» 6 Compresse In Blister Pvc-Pe-Pvdc/Alu;

A.I.C. n. 039041037 - «60 mg compresse rivestite con film» compresse in blister Pvc-Pe-Pvdc/Alu;

A.I.C. n. 039041049 - «60 mg compresse rivestite con film» 6 compresse in blister Pvc-Pe-Pvdc/Alu;

A.I.C. n. 039041052 - «30 mg compresse rivestite con film» 1 compresse in blister Pvc-Pe-Pvdc/Alu;

A.I.C. n. 039041064 - «30 mg compresse rivestite con film» 2 compresse in blister Pvc-Pe-Pvdc/Alu;

A.I.C. n. 039041076 - «60 mg compresse rivestite con film» 1 compresse in blister Pvc-Pe-Pvdc/Alu;

A.I.C. n. 039041088 - «60 mg compresse rivestite con film» 2 compresse in blister Pvc-Pe-Pvdc/Alu;

alla società Phoenix Labs Unlimited Company, con sede legale e domicilio fiscale in Suite 12, Bunkilla Plaza, Bracetown Business Park, D15 WR13, Clonee, comma Meath, Irlanda.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A00336

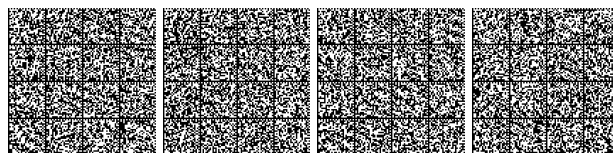
Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di sitagliptin/metformina, «Sitagliptin e Metformina Mylan Italia».

Estratto determina AAM/PPA n. 9/2026 del 20 gennaio 2026

Trasferimento di titolarità: MC1/2025/732.

Cambio nome: C1B/2025/2364.

Numero procedura europea: CZ/H/1024/IB/017/G.



È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale, fino ad ora intestato a nome della società Zentiva Italia S.r.l., codice fiscale 11388870153, con sede legale e domicilio fiscale in Via Paleocapa, 7 - 20121 Milano, Italia.

Medicinale: SITAGLIPTIN E METFORMINA ZENTIVA.

Confezioni A.I.C. n.:

049929019 - «50 mg/850 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister Pvc/Pvdc-Al;

049929021 - «50 mg/850 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister Pvc/Pvdc-Al;

049929033 - «50 mg/850 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister Pvc/Pvdc-Al;

049929045 - «50 mg/850 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister Pvc/Pvdc-Al;

049929058 - «50 mg/850 mg compresse rivestite con film» 196 compresse in blister Pvc/Pvdc-Al;

049929060 - «50 mg/1000 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister Pvc/Pvdc-Al;

049929072 - «50 mg/1000 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister Pvc/Pvdc-Al;

049929084 - «50 mg/1000 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister Pvc/Pvdc-Al;

049929096 - «50 mg/1000 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister Pvc/Pvdc-Al;

049929108 - «50 mg/1000 mg compresse rivestite con film» 196 compresse in blister Pvc/Pvdc-Al;

049929110 - «50 mg/850 mg compresse rivestite con film» 196 compresse in flacone Hdpe;

049929122 - «50 mg/1000 mg compresse rivestite con film» 196 compresse in flacone Hdpe,

alla società Mylan S.p.a., codice fiscale 13179250157, con sede legale e domicilio fiscale in Via Vittor Pisani, 20 - 20124 Milano, Italia, con variazione della denominazione del medicinale in: SITAGLIPTIN E METFORMINA MYLAN ITALIA.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A00337

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di salbutamolo, «Ventolin».

Estratto determina AAM/PPA n. 19/2026 del 20 gennaio 2026

È autorizzata la seguente variazione relativamente al medicinale VENTOLIN (A.I.C. 022984) per la descritta confezione autorizzata all'immissione in commercio in Italia:

A.I.C.: 022984052 - «100 microgrammi sospensione pressurizzata per inalazione» 1 contenitore sotto pressione 200 erogazioni:

una variazione di tipo II, C.I.4 una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza; modifica del riassunto delle caratteristiche del pro-

dotto e del foglio illustrativo per aggiornare le informazioni di sicurezza in linea col *Core Data Sheet* (v31), relativamente all'uso accidentale di erogatori vuoti e alle modalità per limitarne l'occorrenza.

Codice pratica: VN2/2025/41.

Numero procedura: SE/H/xxxx/WS/884.

Titolare A.I.C.: Glaxosmithkline S.p.a., codice fiscale 00212840235, con sede legale e domicilio fiscale in viale dell'Agricoltura n. 7 - 37135 Verona (VR), Italia.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto, entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo, del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A00345

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di atorvastatina, «Atorvastatina Mylan».

Estratto determina AAM/PPA n. 16/2026 del 20 gennaio 2026

È autorizzato il *grouping* di variazioni di tipo IB, costituito da n. 1 variazione di tipo IB, B.II.e.5.a.2 e da n. 1 variazione di tipo IB, B.II.e.1.b.1, ed è autorizzata la variazione di tipo IA, B.II.e.5.a.1 con la conseguente immissione in commercio del medicinale ATORVASTATINA MYLAN anche nelle confezioni di seguito indicate in aggiunta a quelle autorizzate:

C1B/2025/1606 (IE/H/1171/001-004/IB/14/G):

050345053 - «10 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister PVC-PE-PVDC/Al (Codice base 32 1J0F2X);

050345065 - «20 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister PVC-PE-PVDC/Al (Codice base 32 1J0F39);

050345077 - «40 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister PVC-PE-PVDC/Al (Codice base 32 1J0F3P);

050345089 - «80 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister PVC-PE-PVDC/Al (Codice base 32 1J0F41);

050345091 - «10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in flacone HDPE (Codice base 32 1J0F43);



050345103 - «20 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in flacone HDPE (Codice base 32 1J0F4H);

050345115 - «40 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in flacone HDPE (Codice base 32 1J0F4V);

050345127 - «80 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in flacone HDPE (Codice base 32 1J0F57).

C1A/2025/2943 (IE/H/1171/001-004/IA/18):

050345139 - «10 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC-PE-PVDC/AL (Codice base 32 1J0F5M);

050345141 - «20 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC-PE-PVDC/AL (Codice base 32 1J0F5P);

050345154 - «40 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC-PE-PVDC/AL (Codice base 32 1J0F62);

050345166 - «80 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC-PE-PVDC/AL (Codice base 32 1J0F6G).

Principio attivo: atorvastatina.

Codici di procedura europea: IE/H/1171/001-004/IB/14/G e IE/H/1171/001-004/IA/18.

Codici pratica: C1A/2025/2943, C1B/2025/1606.

Titolare A.I.C.: Mylan S.p.a., codice fiscale 13179250157, con sede legale e domicilio fiscale in via Vittor Pisani, 20, 20124, Milano, Italia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: «C(nn)» classe non negoziata.

Classificazione ai fini della fornitura

Per le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: «RR» medicinali soggetti a prescrizione medica.

Stampati

La confezione del medicinale deve essere posta in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa Amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A00346

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso umano «Zerinol» e «Zerinoflu»

Estratto determina AAM/PPA n. 4/2026 del 20 gennaio 2026

È autorizzata la seguente variazione relativamente ai medicinali «ZERINOL» (A.I.C. 035304) e «ZERINOFLU» (A.I.C. 035191) per le confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia: 1 variazione di tipo II, C.I.4 Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza: modifica stampati ai paragrafi 4.2 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e 3 del foglio illustrativo.

Aggiornamento dello schema posologico per entrambi i medicinali a seguito delle segnalazioni di mancanza di efficacia raccolte nel database aziendale. allineamento al QRD template.

La descrizione delle confezioni autorizzate viene aggiornata al paragrafo 8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto secondo la lista dei termini *standard* della farmacopea europea:

da:

A.I.C.: 035304043 - «300 mg + 2 mg compresse rivestite» 20 compresse;

A.I.C.: 035191016 - «compresse effervescenti» 10 compresse;

A.I.C.: 035191028 - «compresse effervescenti» 12 compresse;

A.I.C.: 035191030 - «compresse effervescenti» 20 compresse,

a:

A.I.C.: 035304043 - «300 mg + 2 mg compresse rivestite» 20 compresse in blister PVC/Al;

A.I.C.: 035191016 «compresse effervescenti» 10 compresse in tubo per compresse PP;

A.I.C.: 035191028 «compresse effervescenti» 12 compresse in tubo per compresse PP;

A.I.C.: 035191030 «compresse effervescenti» 20 compresse in tubo per compresse PP.

Codici pratica: VN2/2025/133.

Titolare A.I.C.: Zentiva Italia S.r.l., codice fiscale 11388870153, sede legale e domicilio fiscale in via P. Paleocapa, 7, 20121, Milano, MI, Italia.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto, entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo, del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A00347



AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DEL FIUME PO

Adozione della delibera della Conferenza istituzionale permanente n. 13 del 18 dicembre 2025

Si rende noto che è stata adottata la delibera n. 13 del 18 dicembre 2025, del segretario generale facente funzioni, avente ad oggetto: «Adozione di un "Progetto di variante al Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po (PAI Po): estensione ai bacini idrografici del Reno, dei Romagnoli, del Conca Marecchia e al bacino del Fissero, Tartaro, Canalbiano" (decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, art. 64, comma 1, lettera b, numeri da 2 a 7)».

La delibera di cui sopra è consultabile sul sito istituzionale dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po, nella sezione «Atti istituzionali», al seguente collegamento ipertestuale: https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/ur1DE001.sto?DB_NAME=n1232263.

26A00311

CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.

Avviso relativo agli indici concernenti buoni fruttiferi postali

Ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 241 del 13 ottobre 2004, successivamente modificato e integrato, si rende noto:

con riguardo ai buoni fruttiferi postali indicizzati all'inflazione italiana, l'indice ISTAT FOI ex-Tabacchi relativo a novembre 2025, è pari a: 121,30. Per conoscere le serie di buoni fruttiferi interessate, i relativi coefficienti di indicizzazione e i coefficienti complessivi di rimborso lordi e netti è possibile consultare il sito internet di Cassa depositi e prestiti www.cdp.it

con riguardo al buono Soluzione Futuro, l'indice Eurostat Eurozone HICP ex-Tabacchi ottobre 2025 è pari a: 129,07. In caso di rivalutazione del capitale in funzione dell'inflazione europea realizzata dalla sottoscrizione del buono al compimento del sessantacinquesimo anno di età del sottoscrittore, i nuovi coefficienti di rimborso anticipato applicabili al compimento del sessantacinquesimo anno di età saranno pubblicati (una volta disponibili) sul sito internet di Cassa depositi e prestiti www.cdp.it

26A00437

MINISTERO DELL'INTERNO

Fusione per incorporazione della Parrocchia del SS. Redentore nella Parrocchia di S. Eufemia Vergine Martire, entrambe in Venezia.

Con decreto del Ministro dell'interno del 30 dicembre 2025 è conferita efficacia civile al provvedimento canonico con il quale il Patriarca di Venezia ha disposto la fusione per incorporazione della Parrocchia del SS. Redentore nella Parrocchia di S. Eufemia Vergine Martire, entrambe con sede in Venezia.

La Parrocchia di S. Eufemia Vergine Martire subentra in tutti i rapporti attivi e passivi alla Parrocchia del SS. Redentore, che contestualmente perde la personalità giuridica civile.

26A00295

Fusione per incorporazione della Parrocchia di S. Gerardo Sagredo nella Parrocchia di S. Eufemia Vergine Martire, entrambe in Venezia.

Con decreto del Ministro dell'interno del 30 dicembre 2025 è conferita efficacia civile al provvedimento canonico con il quale il Patriarca di Venezia ha disposto la fusione per incorporazione della Parrocchia di S. Gerardo Sagredo nella Parrocchia di S. Eufemia Vergine Martire, entrambe con sede in Venezia.

La Parrocchia di S. Eufemia Vergine Martire subentra in tutti i rapporti attivi e passivi alla Parrocchia di S. Gerardo Sagredo, che contestualmente perde la personalità giuridica civile.

26A00296

Fusione per incorporazione della Parrocchia di S. Giuseppe nella Parrocchia di S. Pietro Apostolo, entrambe in Venezia.

Con decreto del Ministro dell'interno del 30 dicembre 2025 è conferita efficacia civile al provvedimento canonico con il quale il Patriarca di Venezia ha disposto la fusione per incorporazione della Parrocchia di S. Giuseppe nella Parrocchia di S. Pietro Apostolo, entrambe con sede in Venezia.

La Parrocchia di S. Pietro Apostolo subentra in tutti i rapporti attivi e passivi alla Parrocchia di S. Giuseppe, che contestualmente perde la personalità giuridica civile.

26A00297

Fusione per incorporazione della Parrocchia di S. Francesco di Paola nella Parrocchia di S. Pietro Apostolo, entrambe in Venezia.

Con decreto del Ministro dell'interno del 30 dicembre 2025 è conferita efficacia civile al provvedimento canonico con il quale il Patriarca di Venezia ha disposto la fusione per incorporazione della Parrocchia di S. Francesco di Paola nella Parrocchia di S. Pietro Apostolo, entrambe con sede in Venezia.

La Parrocchia di S. Pietro Apostolo subentra in tutti i rapporti attivi e passivi alla Parrocchia di S. Francesco di Paola, che contestualmente perde la personalità giuridica civile.

26A00298

Fusione per incorporazione della Parrocchia di S. Elena Imperatrice nella Parrocchia di S. Pietro Apostolo, entrambe in Venezia.

Con decreto del Ministro dell'interno del 30 dicembre 2025 è conferita efficacia civile al provvedimento canonico con il quale il Patriarca di Venezia ha disposto la fusione per incorporazione della Parrocchia di S. Elena Imperatrice nella Parrocchia di S. Pietro Apostolo, entrambe con sede in Venezia.

La Parrocchia di S. Pietro Apostolo subentra in tutti i rapporti attivi e passivi alla Parrocchia di S. Elena Imperatrice, che contestualmente perde la personalità giuridica civile.

26A00299

Classificazione di alcuni prodotti esplosivi ad uso civile

Con decreto ministeriale n. 36976/2025 del 29 dicembre 2025, gli esplosivi di seguito elencati, già classificati nella prima categoria di cui all'art. 82 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 ed iscritti nell'Allegato «A» al medesimo Regio decreto, con il decreto ministeriale n. 557/PAS-1406-XVJ/3/68 2004 CE(51) del 3 luglio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 168 del 22 luglio 2009, sono ora prodotti dalla «FIOCCHI Munizioni S.p.a.» con stabilimento sito in Marano di Castenaso (BO) - via del Frullo n. 26, con le denominazioni ed



il nuovo numero ONU che sostituisce quello precedentemente assegnato, in accordo ai certificati rilasciati dall'organismo notificato «BAM» (Germania), come di seguito indicato:

denominazione «F2x24 o F BLU 24 o X Power 24»: modifica generale n. 2.5/1303/24 del 17 dicembre 2024 al certificato di esame UE del tipo (Modulo B) n. 0589.EXP.0269/99 del 29 giugno 2000; numero ONU 0509 1.4C, assegnato in data 13 marzo 2025;

denominazione «F2x28 o F BLU 28 o X Power 28»: modifica generale n. 2.5/1303/24 del 17 dicembre 2024 al certificato di esame UE del tipo (Modulo B) n. 0589.EXP.0270/99 del 29 giugno 2000; numero ONU 0509 1.4C, assegnato in data 13 marzo 2025;

denominazione «ALx32 o NIKE PLUS»: modifica generale n. 2.5/1303/24 del 17 dicembre 2024 al certificato di esame UE del tipo (Modulo B) n. 0589.EXP.0711/00 del 9 febbraio 2001; numero ONU 0509 1.4C, assegnato in data 14 marzo 2025.

Per i citati esplosivi il sig. Alessandro Fioravanti, titolare delle licenze ex articoli 46 e 47 T.U.L.P.S. in nome e per conto della «Fiocchi Munizioni S.p.a.» per lo stabilimento sito a Marano di Castenaso (BO) in via del Frullo n. 26, ha prodotto la documentazione sopra citata ed il modulo a scelta basato sul controllo interno della produzione unito a prove del prodotto sotto controllo ufficiale effettuati ad intervalli casuali (modulo «C2»), rilasciato dall'organismo notificato «BAM» (Germania), in data 17 dicembre 2024.

Dalla documentazione presentata risulta che gli esplosivi in argomento sono prodotti dalla «Fiocchi Munizioni S.p.a.» presso lo stabilimento sito in Marano di Castenaso (BO) - (Italia).

Avverso tale provvedimento è, dunque, esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data della notificazione o comunicazione o dalla data in cui l'interessato ne abbia avuto piena cognizione.

26A00300

Classificazione di un prodotto esplosivo ad uso civile

Con decreto ministeriale n. 42319/2025 del 16 gennaio 2026, la polvere denominata «WC869» o «US869» è classificata nella I categoria di cui all'art. 82 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 ed iscritta nell'Allegato «A» al medesimo regio decreto, ai sensi dell'art. 19, comma 3, lettera a), del decreto ministeriale 19 settembre 2002, n. 272, con il numero ONU 0509 1.4C assegnato dall'Istituto federale tedesco per la ricerca ed il collaudo dei materiali (BAM) (Germania), in data 1° giugno 2023.

L'esplosivo in parola è prodotto in accordo al certificato di esame UE del tipo n. XB 011062 015, rilasciato dall'organismo notificato «CerTrust» (Ungheria), in data 26 giugno 2025.

Per il citato esplosivo il sig. Ambrosio Andrea, titolare della licenza per la minuta vendita di esplosivi di cui all'art. 47 del T.U.L.P.S. e al capitolo VI dell'allegato B al regolamento T.U.L.P.S. in nome e per conto della «Paganini S.r.l.» con esercizio sito in Torino, Corso Regina Margherita, n. 19 bis, ha prodotto la documentazione sopra citata ed il modulo a scelta basato sulla garanzia della qualità del processo di produzione (modulo «D») n. XD 001177 004 del 10 dicembre 2024, rilasciato dall'organismo notificato «CerTrust» (Ungheria).

Dalla documentazione presentata risulta che l'esplosivo in argomento è prodotto dalla «Hodgdon Powder Company, Inc.» presso il sito della St. Marks Powders P. O., in St. Marks, Florida (USA).

Tale prodotto è sottoposto agli obblighi del sistema di identificazione e di tracciabilità degli esplosivi previsti dagli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 81 ed alle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele.

Sull'imballaggio dello stesso deve essere, altresì, apposta l'etichetta riportante anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e codice di classificazione, numero dell'attestato di esame UE del tipo, categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., nome del distributore titolare delle licenze di polizia ed indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto, nonché gli estremi del presente provvedimento di classificazione.

Avverso tale provvedimento è, dunque, esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data della notificazione o comunicazione o dalla data in cui l'interessato ne abbia avuto piena cognizione.

26A00301

Classificazione di un prodotto esplosivo ad uso civile

Con decreto ministeriale n. 42339/2025 del 16 gennaio 2026, la polvere denominata «HPC 473» o «LONG SHOT» è classificata nella I categoria di cui all'art. 82 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 ed iscritta nell'allegato A al medesimo regio decreto, ai sensi dell'art. 19, comma 3, lettera a), del decreto ministeriale 19 settembre 2002, n. 272, con il numero ONU 0509 1.4C assegnato dall'Istituto federale tedesco per la ricerca ed il collaudo dei materiali (BAM) (Germania), in data 30 aprile 2024.

L'esplosivo in parola è prodotto in accordo al certificato di esame UE del tipo n. XB 011062 005, rilasciato dall'organismo notificato «CerTrust» (Ungheria), in data 26 giugno 2025.

Per il citato esplosivo il sig. Ambrosio Andrea, titolare della licenza per la minuta vendita di esplosivi di cui all'art. 47 del T.U.L.P.S. e al capitolo VI dell'allegato B al regolamento T.U.L.P.S. in nome e per conto della «Paganini S.r.l.», con esercizio sito in Torino, Corso Regina Margherita n. 19-bis, ha prodotto la documentazione sopra citata ed il modulo a scelta basato sulla garanzia della qualità del processo di produzione (modulo D) n. XD 001177 004 del 10 dicembre 2024, rilasciato dall'organismo notificato «CerTrust» (Ungheria).

Dalla documentazione presentata risulta che l'esplosivo in argomento è prodotto dalla «Hodgdon Powder Company, Inc.» presso il sito della St. Marks Powders P O., in St. Marks, Florida (USA).

Tale prodotto è sottoposto agli obblighi del sistema di identificazione e di tracciabilità degli esplosivi previsti dagli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 81 ed alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele.

Sull'imballaggio dello stesso deve essere, altresì, apposta l'etichetta riportante anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e codice di classificazione, numero dell'attestato di esame UE del tipo, categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., nome del distributore titolare delle licenze di polizia ed indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto, nonché gli estremi del presente provvedimento di classificazione.

Avverso tale provvedimento è, dunque, esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data della notificazione o comunicazione o dalla data in cui l'interessato ne abbia avuto piena cognizione.

26A00302

Classificazione di un prodotto esplosivo ad uso civile

Con decreto ministeriale n. 42332/2025 del 16 gennaio 2026, la polvere denominata «SMP 765» o «SUPERFORMANCE» è classificata nella I categoria di cui all'art. 82 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 ed iscritta nell'allegato «A» al medesimo regio decreto, ai sensi dell'art. 19, comma 3, lettera a), del decreto ministeriale 19 settembre 2002, n. 272, con il numero ONU 0509 1.4C assegnato dall'Istituto federale tedesco per la ricerca ed il collaudo dei materiali (BAM) (Germania), in data 22 marzo 2023.

L'esplosivo in parola è prodotto in accordo al certificato di esame UE del tipo n. XB 011062 010, rilasciato dall'organismo notificato «CerTrust» (Ungheria), in data 26 giugno 2025.

Per il citato esplosivo il sig. Ambrosio Andrea, titolare della licenza per la minuta vendita di esplosivi di cui all'art. 47 del T.U.L.P.S. e al capitolo VI dell'allegato B al regolamento T.U.L.P.S. in nome e per



conto della «Paganini S.r.l.» con esercizio sito in Torino, Corso Regina Margherita n. 19 *bis*, ha prodotto la documentazione sopra citata ed il modulo a scelta basato sulla garanzia della qualità del processo di produzione (modulo «D») n. XD 001177 004 del 10 dicembre 2024, rilasciato dall'organismo notificato «CerTrust» (Ungheria).

Dalla documentazione presentata risulta che l'esplosivo in argomento è prodotto dalla «Hodgdon Powder Company, Inc.» presso il sito della St. Marks Powders P.O., in St. Marks, Florida (USA).

Tale prodotto è sottoposto agli obblighi del sistema di identificazione e di tracciabilità degli esplosivi previsti dagli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 81 ed alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele.

Sull'imballaggio dello stesso deve essere, altresì, apposta l'etichetta riportante anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e codice di classificazione, numero dell'attestato di esame UE del tipo, categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., nome del distributore titolare delle licenze di polizia ed indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto, nonché gli estremi del presente provvedimento di classificazione.

Avverso tale provvedimento è, dunque, esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data della notificazione o comunicazione o dalla data in cui l'interessato ne abbia avuto piena cognizione.

26A00303

Classificazione di un prodotto esplosivo ad uso civile

Con decreto ministeriale n. 42357/2025 del 16 gennaio 2026, la polvere denominata «HP38» è classificata nella I categoria di cui all'art. 82 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 ed iscritta nell'allegato «A» al medesimo regio decreto, ai sensi dell'art. 19, comma 3, lettera a), del decreto ministeriale 19 settembre 2002, n. 272, con il numero ONU 0509 1.4C assegnato dall'Istituto federale tedesco per la ricerca ed il collaudo dei materiali (BAM) (Germania), in data 22 novembre 2024.

L'esplosivo in parola è prodotto in accordo al certificato di esame UE del tipo n. XB 011062 002, rilasciato dall'organismo notificato «CerTrust» (Ungheria), in data 26 giugno 2025.

Per il citato esplosivo il sig. Ambrosio Andrea, titolare della licenza per la minuta vendita di esplosivi di cui all'art. 47 del T.U.L.P.S. e al capitolo VI dell'allegato B al regolamento T.U.L.P.S. in nome e per conto della «Paganini S.r.l.» con esercizio sito in Torino, corso Regina Margherita n. 19-*bis*, ha prodotto la documentazione sopra citata ed il modulo a scelta basato sulla garanzia della qualità del processo di produzione (modulo «D») n. XD 001177 004 del 10 dicembre 2024, rilasciato dall'organismo notificato «CerTrust» (Ungheria).

Dalla documentazione presentata risulta che l'esplosivo in argomento è prodotto dalla «Hodgdon Powder Company, Inc.» presso il sito della St. Marks Powders P.O., in St. Marks, Florida (USA).

Tale prodotto è sottoposto agli obblighi del sistema di identificazione e di tracciabilità degli esplosivi previsti dagli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 81 ed alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele.

Sull'imballaggio dello stesso deve essere, altresì, apposta l'etichetta riportante anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e codice di classificazione, numero dell'attestato di esame UE del tipo, categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., nome del distributore titolare delle licenze di polizia ed indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto, nonché gli estremi del presente provvedimento di classificazione.

Avverso tale provvedimento è, dunque, esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del decreto del Presidente della

Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data della notificazione o comunicazione o dalla data in cui l'interessato ne abbia avuto piena cognizione.

26A00304

Classificazione di un prodotto esplosivo ad uso civile

Con decreto ministeriale n. 42322/2025 del 16 gennaio 2026, la polvere denominata «HPC 462» o «TITEGROUP» è classificata nella I categoria di cui all'art. 82 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 ed iscritta nell'allegato «A» al medesimo regio decreto, ai sensi dell'art. 19, comma 3, lettera a), del decreto ministeriale 19 settembre 2002, n. 272, con il numero ONU 0509 1.4C assegnato dall'Istituto federale tedesco per la ricerca ed il collaudo dei materiali (BAM) (Germania), in data 21 marzo 2024.

L'esplosivo in parola è prodotto in accordo al certificato di esame UE del tipo n. XB 011062 004, rilasciato dall'organismo notificato «CerTrust» (Ungheria), in data 26 giugno 2025.

Per il citato esplosivo il sig. Ambrosio Andrea, titolare della licenza per la minuta vendita di esplosivi di cui all'art. 47 del T.U.L.P.S. e al capitolo VI dell'allegato B al regolamento T.U.L.P.S. in nome e per conto della «Paganini S.r.l.» con esercizio sito in Torino, corso Regina Margherita n. 19-*bis*, ha prodotto la documentazione sopra citata ed il modulo a scelta basato sulla garanzia della qualità del processo di produzione (modulo «D») n. XD 001177 004 del 10 dicembre 2024, rilasciato dall'organismo notificato «CerTrust» (Ungheria).

Dalla documentazione presentata risulta che l'esplosivo in argomento è prodotto dalla «Hodgdon Powder Company, Inc.» presso il sito della St. Marks Powders P.O., in St. Marks, Florida (USA).

Tale prodotto è sottoposto agli obblighi del sistema di identificazione e di tracciabilità degli esplosivi previsti dagli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 81 ed alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele.

Sull'imballaggio dello stesso deve essere, altresì, apposta l'etichetta riportante anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e codice di classificazione, numero dell'attestato di esame UE del tipo, categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., nome del distributore titolare delle licenze di polizia ed indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto, nonché gli estremi del presente provvedimento di classificazione.

Avverso tale provvedimento è, dunque, esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data della notificazione o comunicazione o dalla data in cui l'interessato ne abbia avuto piena cognizione.

26A00305

Classificazione di un prodotto esplosivo ad uso civile

Con decreto ministeriale n. 42343/2025 del 16 gennaio 2026, la polvere denominata «OBP 516» o «LIL'GUN» è classificata nella I categoria di cui all'art. 82 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 ed iscritta nell'allegato «A» al medesimo regio decreto, ai sensi dell'art. 19, comma 3, lettera a), del decreto ministeriale 19 settembre 2002, n. 272, con il numero ONU 0509 1.4C assegnato dall'Istituto federale tedesco per la ricerca ed il collaudo dei materiali (BAM) (Germania), in data 11 gennaio 2024.

L'esplosivo in parola è prodotto in accordo al certificato di esame UE del tipo n. XB 011062 008, rilasciato dall'organismo notificato «CerTrust» (Ungheria), in data 26 giugno 2025.

Per il citato esplosivo il sig. Ambrosio Andrea, titolare della licenza per la minuta vendita di esplosivi di cui all'art. 47 del T.U.L.P.S. e al capitolo VI dell'allegato B al regolamento T.U.L.P.S. in nome e per conto della «Paganini S.r.l.» con esercizio sito in Torino, Corso Regina Margherita n. 19-*bis*, ha prodotto la documentazione sopra citata ed



il modulo a scelta basato sulla garanzia della qualità del processo di produzione (modulo «D») n. XD 001177 004 del 10 dicembre 2024, rilasciato dall'organismo notificato «CerTrust» (Ungheria).

Dalla documentazione presentata risulta che l'esplosivo in argomento è prodotto dalla «Hodgdon Powder Company, Inc.» presso il sito della St. Marks Powders P. O., in St. Marks, Florida (USA).

Tale prodotto è sottoposto agli obblighi del sistema di identificazione e di tracciabilità degli esplosivi previsti dagli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 81 ed alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele.

Sull'imballaggio dello stesso deve essere, altresì, apposta l'etichetta riportante anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e codice di classificazione, numero dell'attestato di esame UE del tipo, categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., nome del distributore titolare delle licenze di polizia ed indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto, nonché gli estremi del presente provvedimento di classificazione.

Avverso tale provvedimento è, dunque, esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data della notificazione o comunicazione o dalla data in cui l'interessato ne abbia avuto piena cognizione.

26A00306

Classificazione di un prodotto esplosivo ad uso civile

Con decreto ministeriale n. 42348/2025 del 16 gennaio 2026, la polvere denominata «HS6» è classificata nella I categoria di cui all'art. 82 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 ed iscritta nell'allegato «A» al medesimo regio decreto, ai sensi dell'art. 19, comma 3, lettera a), del decreto ministeriale 19 settembre 2002, n. 272, con il numero ONU 0509 1.4C assegnato dall'Istituto federale tedesco per la ricerca ed il collaudo dei materiali (BAM) (Germania), in data 13 dicembre 2022.

L'esplosivo in parola è prodotto in accordo al certificato di esame UE del tipo n. XB 011062 006, rilasciato dall'organismo notificato «CerTrust» (Ungheria), in data 26 giugno 2025.

Per il citato esplosivo il sig. Ambrosio Andrea, titolare della licenza per la minuta vendita di esplosivi di cui all'art. 47 del T.U.L.P.S. e al capitolo VI dell'allegato B al regolamento T.U.L.P.S. in nome e per conto della «Paganini S.r.l.» con esercizio sito in Torino, Corso Regina Margherita n. 19-bis, ha prodotto la documentazione sopra citata ed il modulo a scelta basato sulla garanzia della qualità del processo di produzione (modulo «D») n. XD 001177 004 del 10 dicembre 2024, rilasciato dall'organismo notificato «CerTrust» (Ungheria).

Dalla documentazione presentata risulta che l'esplosivo in argomento è prodotto dalla «Hodgdon Powder Company, Inc.» presso il sito della St. Marks Powders P. O., in St. Marks, Florida (USA).

Tale prodotto è sottoposto agli obblighi del sistema di identificazione e di tracciabilità degli esplosivi previsti dagli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 81 ed alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele.

Sull'imballaggio dello stesso deve essere, altresì, apposta l'etichetta riportante anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e codice di classificazione, numero dell'attestato di esame UE del tipo, categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., nome del distributore titolare delle licenze di polizia ed indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto, nonché gli estremi del presente provvedimento di classificazione.

Avverso tale provvedimento è, dunque, esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del decreto del Presidente della

Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data della notificazione o comunicazione o dalla data in cui l'interessato ne abbia avuto piena cognizione.

26A00307

Classificazione di un prodotto esplosivo ad uso civile

Con decreto ministeriale n. 42349/2025 del 16 gennaio 2026, la polvere denominata «SMP 746» o «CFE223» è classificata nella I categoria di cui all'art. 82 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 ed iscritta nell'Allegato «A» al medesimo regio decreto, ai sensi dell'art. 19, comma 3, lettera a), del decreto ministeriale 19 settembre 2002, n. 272, con il numero ONU 0509 1.4C assegnato dall'Istituto federale tedesco per la ricerca ed il collaudo dei materiali (BAM) (Germania), in data 22 marzo 2023.

L'esplosivo in parola è prodotto in accordo al certificato di esame UE del tipo n. XB 011062 009, rilasciato dall'organismo notificato «CerTrust» (Ungheria), in data 26 giugno 2025.

Per il citato esplosivo il sig. Ambrosio Andrea, titolare della licenza per la minuta vendita di esplosivi di cui all'art. 47 del T.U.L.P.S. e al capitolo VI dell'allegato B al regolamento T.U.L.P.S. in nome e per conto della «Paganini S.r.l.» con esercizio sito in Torino, corso Regina Margherita n. 19 bis, ha prodotto la documentazione sopra citata ed il modulo a scelta basato sulla garanzia della qualità del processo di produzione (modulo «D») n. XD 001177 004 del 10 dicembre 2024, rilasciato dall'organismo notificato «CerTrust» (Ungheria).

Dalla documentazione presentata risulta che l'esplosivo in argomento è prodotto dalla «Hodgdon Powder Company, Inc.» presso il sito della St. Marks Powders P. O., in St. Marks, Florida (USA).

Tale prodotto è sottoposto agli obblighi del sistema di identificazione e di tracciabilità degli esplosivi previsti dagli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 81 ed alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele.

Sull'imballaggio dello stesso deve essere, altresì, apposta l'etichetta riportante anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e codice di classificazione, numero dell'attestato di esame UE del tipo, categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., nome del distributore titolare delle licenze di polizia ed indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto, nonché gli estremi del presente provvedimento di classificazione.

Avverso tale provvedimento è, dunque, esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data della notificazione o comunicazione o dalla data in cui l'interessato ne abbia avuto piena cognizione.

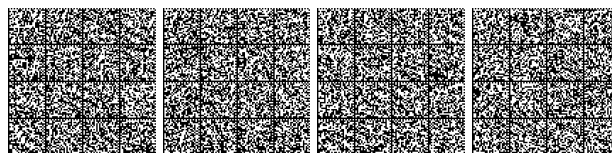
26A00308

Classificazione di un prodotto esplosivo ad uso civile

Con decreto ministeriale n. 42364/2025 del 16 gennaio 2026, la polvere denominata «H110» è classificata nella I categoria di cui all'art. 82 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 ed iscritta nell'Allegato «A» al medesimo regio decreto, ai sensi dell'art. 19, comma 3, lettera a), del decreto ministeriale 19 settembre 2002, n. 272, con il numero ONU 0509 1.4C assegnato dall'Istituto federale tedesco per la ricerca ed il collaudo dei materiali (BAM) (Germania), in data 15 novembre 2024.

L'esplosivo in parola è prodotto in accordo al certificato di esame UE del tipo n. XB 011062 001, rilasciato dall'organismo notificato «CerTrust» (Ungheria), in data 26 giugno 2025.

Per il citato esplosivo il sig. Ambrosio Andrea, titolare della licenza per la minuta vendita di esplosivi di cui all'art. 47 del T.U.L.P.S. e al capitolo VI dell'allegato B al regolamento T.U.L.P.S. in nome e per conto della «Paganini S.r.l.» con esercizio sito in Torino, corso Regina Margherita n. 19 bis, ha prodotto la documentazione sopra citata ed il modulo a scelta basato sulla garanzia della qualità del processo di produzione (modulo «D») n. XD 001177 004 del 10 dicembre 2024, rilasciato dall'organismo notificato «CerTrust» (Ungheria).



Dalla documentazione presentata risulta che l'esplosivo in argomento è prodotto dalla «Hodgdon Powder Company, Inc.» presso il sito della St. Marks Powders P. O., in St. Marks, Florida (USA).

Tale prodotto è sottoposto agli obblighi del sistema di identificazione e di tracciabilità degli esplosivi previsti dagli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 81 ed alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele.

Sull'imballaggio dello stesso deve essere, altresì, apposta l'etichetta riportante anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e codice di classificazione, numero dell'attestato di esame UE del tipo, categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., nome del distributore titolare delle licenze di polizia ed indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto, nonché gli estremi del presente provvedimento di classificazione.

Avverso tale provvedimento è, dunque, esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data della notificazione o comunicazione o dalla data in cui l'interessato ne abbia avuto piena cognizione.

26A00309

Approvazione della modalità di certificazione relativa all'attribuzione, per l'anno 2026, a favore di unioni di comuni, consorzi tra enti locali, comunità montane, province della Regione Sardegna e Città metropolitana di Cagliari, del contributo a rimborso dei maggiori oneri derivanti dal pagamento dell'imposta sul valore aggiunto in relazione ai contratti di servizio stipulati per la gestione dei servizi di trasporto pubblico locale.

Si comunica che nel sito del Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - area tematica «La finanza locale», alla pagina <https://dait.interno.gov.it/finanza-locale> contenuto «I DECRETI», è stato pubblicato il testo integrale del decreto del direttore centrale per la finanza locale del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno, del 20 gennaio 2026, recante: «Approvazione della modalità di certificazione presente nell'area riservata del Sistema certificazioni enti locali accessibile dal sito web della Direzione centrale per la finanza locale all'indirizzo <https://finanzalocale.interno.gov.it/apps/tbel.php/login/verify> relativa all'attribuzione, per l'anno 2026, a favore di unioni di comuni, consorzi tra enti locali, comunità montane, province della Regione Sardegna e Città metropolitana di Cagliari, del contributo a rimborso dei maggiori oneri derivanti dal pagamento dell'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) in relazione ai contratti di servizio stipulati per la gestione dei servizi di trasporto pubblico locale».

26A00351

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Approvazione della graduatoria relativa al concorso per l'assegnazione di posti notarili vacanti

Estratto del d.d. 15 gennaio 2026 di approvazione della graduatoria relativa al concorso per l'assegnazione di posti notarili vacanti di cui all'avviso del 30 settembre 2025, contenente i decreti di trasferimento dei notai risultati vincitori:

Gambale Caterina notaio residente nel Comune di Chiusano di San Domenico (D.N.R. di Avellino e Sant'Angelo dei Lombardi) è trasferito nel Comune di Serino (D.N.R. di Avellino e Sant'Angelo dei Lombardi) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

D'Attoma Monica notaio residente nel Comune di Ceglie Messapica (D.N. di Brindisi) è trasferito nel Comune di Mola di Bari (D.N. di Bari) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Mannatrizio Vincenzo notaio residente nel Comune di Bari (D.N. di Bari) è trasferito nel Comune di Monopoli (D.N. di Bari) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Daleffe Davide Giovanni Francesco notaio residente nel Comune di Marcaria (D.N. di Mantova) è trasferito nel Comune di Bergamo (D.N. di Bergamo) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Scarfo Francesco notaio residente nel Comune di Clusone (D.N. di Bergamo) è trasferito nel Comune di Urgnano (D.N. di Bergamo) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Montalti Giuseppe notaio residente nel Comune di San Giovanni in Persiceto (D.N. di Bologna) è trasferito nel Comune di Bologna (D.N. di Bologna) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Coraiola Francesco notaio residente nel Comune di Bolzano (D.N. di Bolzano) è trasferito nel Comune di Bressanone (D.N. di Bolzano) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Orgiu Michela notaio residente nel Comune di Arezzo (D.N. di Arezzo) è trasferito nel Comune di Cagliari (D.N.R. di Cagliari, Lanusei e Oristano) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

De Pasquale Davide notaio residente nel Comune di Soriano Calabro (D.N.R. di Catanzaro, Crotone, Lamezia Terme e Vibo Valentia) è trasferito nel Comune di Lamezia Terme (D.N.R. di Catanzaro, Crotone, Lamezia Terme e Vibo Valentia) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Tigani Maria Stella notaio residente nel Comune di Serra San Bruno (D.N.R. di Catanzaro, Crotone, Lamezia Terme e Vibo Valentia) è trasferito nel Comune di Vibo Valentia (D.N.R. di Catanzaro, Crotone, Lamezia Terme e Vibo Valentia) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Di Salvo Silvia notaio residente nel Comune di Chieti (D.N.R. di Chieti, Lanciano e Vasto) è trasferito nel Comune di Lanciano (D.N.R. di Chieti, Lanciano e Vasto) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Lo Russo Marcello notaio residente nel Comune di Clusone (D.N. di Bergamo) è trasferito nel Comune di Cantù (D.N.R. di Como e Lecco) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Ghiberti Annamaria notaio residente nel Comune di Cuneo (D.N.R. di Cuneo, Alba, Mondovì e Saluzzo) è trasferito nel Comune di Alba (D.N.R. di Cuneo, Alba, Mondovì e Saluzzo) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Tani Saverio notaio residente nel Comune di Castelfranco di Sotto (D.N. di Pisa) è trasferito nel Comune di Empoli (D.N.R. di Firenze, Pistoia e Prato) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Dell'Aiuto Fabio notaio residente nel Comune di Fiesole (D.N.R. di Firenze, Pistoia e Prato) è trasferito nel Comune di Firenze (D.N.R. di Firenze, Pistoia e Prato) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Montoro Gianfrancesco notaio residente nel Comune di Pizzoli (D.N.R. di L'Aquila, Sulmona e Avezzano) è trasferito nel Comune di Frosinone (D.N. di Frosinone) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Tramontano Aldo notaio residente nel Comune di Treviso (D.N. di Treviso) è trasferito nel Comune di Formia (D.N. di Latina) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Bosso de Cardona Barbara notaio residente nel Comune di Torino (D.N.R. di Torino e Pinerolo) è trasferito nel Comune di Latina (D.N. di Latina) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Zaccheo Lorenzo Fausto notaio residente nel Comune di Cassino (D.N. di Cassino) è trasferito nel Comune di Latina (D.N. di Latina) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;



Cassese Marco notaio residente nel Comune di Terni (D.N.R. di Terni, Orvieto e Spoleto) è trasferito nel Comune di Sezze (D.N. di Latina) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Fuccillo Giuseppe notaio residente nel Comune di Fondi (D.N. di Latina) è trasferito nel Comune di Terracina (D.N. di Latina) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Randazzo Rossella notaio residente nel Comune di Cilavegna (D.N.R. di Pavia, Vigevano e Voghera) è trasferito nel Comune di Abbiate Grasso (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Pellone Lorenza notaio residente nel Comune di Brescia (D.N. di Brescia) è trasferito nel Comune di Bollate (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Forcella Daniela notaio residente nel Comune di Cremona (D.N.R. di Cremona e Crema) è trasferito nel Comune di Buccinasco (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Lauria Elena notaio residente nel Comune di Cremona (D.N.R. di Cremona e Crema) è trasferito nel Comune di Cesano Boscone (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Cosentini Maurizio notaio residente nel Comune di Vigevano (D.N.R. di Pavia, Vigevano e Voghera) è trasferito nel Comune di Cinisello Balsamo (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Losco Alessia notaio residente nel Comune di Rozzano (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) è trasferito nel Comune di Cinisello Balsamo (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Pedretti Federico notaio residente nel Comune di Novara (D.N.R. di Novara, Vercelli e Casale Monferrato) è trasferito nel Comune di Laveno di Mombello (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Antonini Rocco notaio residente nel Comune di Lecco (D.N.R. di Como e Lecco) è trasferito nel Comune di Lonate Pozzolo (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Caini Luca notaio residente nel Comune di San Donato Milanese (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) è trasferito nel Comune di Milano (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Gallizia Giuseppe notaio residente nel Comune di Sant'Angelo Lodigiano (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) è trasferito nel Comune di Milano (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Vismara Elena Maria Cristina notaio residente nel Comune di Vignate (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) è trasferito nel Comune di Milano (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Cannizzo Nancy notaio residente nel Comune di Brescia (D.N. di Brescia) è trasferito nel Comune di Pessano con Bornago (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Petricca Cilli Letizia notaio residente nel Comune di Mortara (D.N.R. di Pavia, Vigevano e Voghera) è trasferito nel Comune di Sesto San Giovanni (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Coppola Federico notaio residente nel Comune di Robbio (D.N.R. di Pavia, Vigevano e Voghera) è trasferito nel Comune di

Vanzago (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Carnevale Massimo notaio residente nel Comune di Acquaviva delle Fonti (D.N. di Bari) è trasferito nel Comune di Vaprio d'Adda (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Cioni Alessandro notaio residente nel Comune di Piadena (D.N.R. di Cremona e Crema) è trasferito nel Comune di Varese (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Fiorentino Marco notaio residente nel Comune di Barletta (D.N. di Trani) è trasferito nel Comune di Napoli (D.N.R. di Napoli, Torre Annunziata e Nola) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Lombardo Barbara notaio residente nel Comune di Milano (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) è trasferito nel Comune di Sorrento (D.N.R. di Napoli, Torre Annunziata e Nola) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Cassano Cristina notaio residente nel Comune di Ponte San Nicolò (D.N. di Padova) è trasferito nel Comune di Padova (D.N. di Padova) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Nazari Alessandro notaio residente nel Comune di Padova (D.N. di Padova) è trasferito nel Comune di Piove di Sacco (D.N. di Padova) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Scalisi Manuela notaio residente nel Comune di Palermo (D.N.R. di Palermo e Termini Imerese) è trasferito nel Comune di Marinello (D.N.R. di Palermo e Termini Imerese) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Gentile Paolo notaio residente nel Comune di Lugo (D.N. di Ravenna) è trasferito nel Comune di Ravenna (D.N. di Ravenna) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Pellicano Gianluca notaio residente nel Comune di Catanzaro (D.N. di Catanzaro) è trasferito nel Comune di Bova Marina (D.N.R. di Reggio Calabria, Locri e Palmi) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Forghieri Maria Elisabetta notaio residente nel Comune di Bomporto (D.N. di Modena) è trasferito nel Comune di Correggio (D.N. di Reggio nell'Emilia) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Pennazzi Catalani Laura notaio residente nel Comune di Orvieto (D.N.R. di Terni, Orvieto e Spoleto) è trasferito nel Comune di Guidonia Montecelio (D.N.R. di Roma, Velletri e Civitavecchia) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Torina Chiara notaio residente nel Comune di Riano (D.N.R. di Roma, Velletri e Civitavecchia) è trasferito nel Comune di Mentana (D.N.R. di Roma, Velletri e Civitavecchia) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Aceto Roberto notaio residente nel Comune di Narni (D.N.R. di Terni, Orvieto e Spoleto) è trasferito nel Comune di Roma (D.N.R. di Roma, Velletri e Civitavecchia) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Baldassi Francesca notaio residente nel Comune di Civitavecchia (D.N.R. di Roma, Velletri e Civitavecchia) è trasferito nel Comune di Roma (D.N.R. di Roma, Velletri e Civitavecchia) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Carubba Flavia notaio residente nel Comune di Terni (D.N.R. di Terni, Orvieto e Spoleto) è trasferito nel Comune di Roma (D.N.R. di Roma, Velletri e Civitavecchia) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Corradini Nicolò notaio residente nel Comune di Terni (D.N.R. di Terni, Orvieto e Spoleto) è trasferito nel Comune di Roma (D.N.R. di Roma, Velletri e Civitavecchia) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;



De Paola Benedetta notaio residente nel Comune di Nettuno (D.N.R. di Roma, Velletri e Civitavecchia) è trasferito nel Comune di Roma (D.N.R. di Roma, Velletri e Civitavecchia) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Maiello Salvatore notaio residente nel Comune di Napoli (D.N.R. di Napoli, Torre Annunziata e Nola) è trasferito nel Comune di Roma (D.N.R. di Roma, Velletri e Civitavecchia) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Marino Cecilia notaio residente nel Comune di Alatri (D.N. di Frosinone) è trasferito nel Comune di Roma (D.N.R. di Roma, Velletri e Civitavecchia) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Deodati Caterina notaio residente nel Comune di Loreto Aprutino (D.N.R. di Teramo e Pescara) è trasferito nel Comune di Subiaco (D.N.R. di Roma, Velletri e Civitavecchia) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Zarba Meli Erika notaio residente nel Comune di Castiglione della Pescaia (D.N. di Grosseto) è trasferito nel Comune di Tivoli (D.N.R. di Roma, Velletri e Civitavecchia) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Caiazzo Rosario notaio residente nel Comune di Ceccano (D.N. di Frosinone) è trasferito nel Comune di Maiori (D.N.R. di Salerno, Nocera Inferiore e Vallo della Lucania) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Troisi Ivana notaio residente nel Comune di Pieve a Nievole (D.N.R. di Firenze, Pistoia e Prato) è trasferito nel Comune di Salerno (D.N.R. di Salerno, Nocera Inferiore e Vallo della Lucania) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Iannello Antonia notaio residente nel Comune di Maddaloni (D.N. di Santa Maria Capua Vetere) è trasferito nel Comune di Scafati (D.N.R. di Salerno, Nocera Inferiore e Vallo della Lucania) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Fabozzi Luca notaio residente nel Comune di Sant'Arpino (D.N. di Santa Maria Capua Vetere) è trasferito nel Comune di Aversa (D.N. di Santa Maria Capua Vetere) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Percuoco Chiara notaio residente nel Comune di Roma (D.N.R. di Roma, Velletri e Civitavecchia) è trasferito nel Comune di Torrita di Siena (D.N.R. di Siena e Montepulciano) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Vaccaro Antonio notaio residente nel Comune di Sortino (D.N. di Siracusa) è trasferito nel Comune di Priolo Gargallo (D.N. di Siracusa) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Bartoli Girolamo notaio residente nel Comune di Canicattini Bagni (D.N. di Siracusa) è trasferito nel Comune di Siracusa (D.N. di Siracusa) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Amati Luigi notaio residente nel Comune di Torre Santa Susanna (D.N. di Brindisi) è trasferito nel Comune di Manduria (D.N. di Taranto) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

D'Amore Giovanni notaio residente nel Comune di Massafra (D.N. di Taranto) è trasferito nel Comune di Taranto (D.N. di Taranto) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Sannino Danilo notaio residente nel Comune di Campli (D.N.R. di Teramo e Pescara) è trasferito nel Comune di Sant'Egidio alla Vibrata (D.N.R. di Teramo e Pescara) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Bonfiglio Marco notaio residente nel Comune di Sona (D.N. di Verona) è trasferito nel Comune di Trento (D.N.R. di Trento e Rovereto) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Talice Carlo notaio residente nel Comune di Mestre, frazione di Venezia (D.N. di Venezia) è trasferito nel Comune di Treviso (D.N. di Treviso) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Calamani Flavia notaio residente nel Comune di Tagliacozzo (D.N.R. di L'Aquila, Sulmona e Avezzano) è trasferito nel Comune di Poggio Mirteto (D.N.R. di Viterbo e Rieti) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

26A00241

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

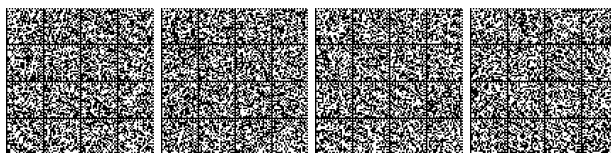
Approvazione del piano preventivo dei costi di funzionamento e di manutenzione del registro pubblico delle opposizioni e le tariffe per l'anno 2026 per l'accesso al registro da parte degli operatori.

Con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy del 22 dicembre 2025 è stato determinato, ai sensi decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2022, n. 26, il piano preventivo dei costi e delle tariffe del registro pubblico delle opposizioni per l'anno 2026. Il testo integrale del provvedimento, comprensivo della tabella riepilogativa delle tariffe annuali per l'accesso al registro pubblico delle opposizioni da parte degli operatori, è consultabile sul sito istituzionale del Ministero delle imprese e del made in Italy, nella sezione normativa/decreti ministeriali. L'atto è stato registrato alla Corte dei conti in data 16 gennaio 2026 al n. 72 e pubblicato sul sito istituzionale del ministero in data 21 gennaio 2026.

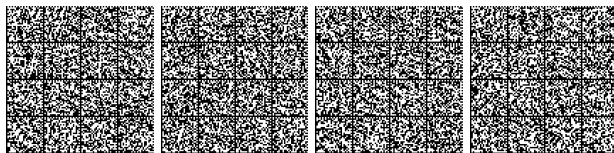
26A00348

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2026-GU1-023) Roma, 2026 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2024

GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:</u> (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	<u>Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:</u> (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	<u>Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:</u> (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	<u>Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:</u> (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	<u>Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</u> (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</u> (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*	- annuale € 86,72
(di cui spese di spedizione € 20,95)*	- semestrale € 55,46

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.

Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.

Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C





* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 2 6 0 1 2 9 *

€ 1,00

